



*ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DI
MOLECULAR MEDICINE S.P.A.*

7 novembre 2016 in unica convocazione

*RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE*

*(redatte ai sensi dell'art. 114-bis e 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell'art. 84-ter e 72 del Regolamento Emittenti)*



ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione di un piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Molecular Medicine S.p.A. denominato “Piano di Stock Option 2016-2021”, riservato agli amministratori esecutivi, a dirigenti con responsabilità strategiche, ai dipendenti e ai collaboratori di Molecular Medicine S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, commi 5 e 8, cod. civ. fino ad un ammontare massimo di nominali Euro 595.250,46, per l’emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.643.520 azioni prive del valore nominale, a servizio del Piano di *Stock Option* 2016-2021. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4 secondo periodo cod. civ., mediante emissione, anche in più tranche, di massime n. 42.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sull'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea

ai sensi degli artt. 114 bis e 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea che si terrà in data 7 novembre 2016 (in unica convocazione):

"APPROVAZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI MOLECULAR MEDICINE S.P.A. DENOMINATO "PIANO DI STOCK OPTION 2016-2021", RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI, AI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE, AI DIPENDENTI E AI COLLABORATORI DI MOLECULAR MEDICINE S.P.A. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI."

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea ordinaria per l'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione avente ad oggetto azioni ordinarie di MolMed, riservato agli amministratori esecutivi, a dirigenti con responsabilità strategiche, ai dipendenti e ai collaboratori della Società (il "**Piano di Stock Option 2016-2021**" o il "**Piano**"), da attuarsi mediante assegnazione gratuita di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie MolMed rivenienti da un aumento di capitale sociale dedicato, scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ. (l'**"Aumento di Capitale"**).

Si precisa che la proposta di Aumento di Capitale - come illustrata da apposita relazione redatta ai sensi degli artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e consultabile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti"). - sarà sottoposta all'esame e all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società che si terrà in data 7 novembre 2016 (in unica convocazione).

Per una disamina del Piano e delle informazioni di cui all'art. 114-bis, comma 1, del TUF si rinvia al documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti ed allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, in attuazione dell'art. 114-bis TUF (il "**Documento Informativo**"), che è a disposizione del pubblico nei termini di legge e consultabile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "Investitori/Informazioni Azionisti/Assemblee Azionisti").

1. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option 2016-2021

La Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento per

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italy | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325
info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C.F. e P. IVA 11887610159

l'incentivazione e la fidelizzazione dei beneficiari attraverso il riconoscimento del contributo che i medesimi apportano all'incremento del valore della Società.

L'adozione di piani di remunerazione basati su azioni è in linea con i principi contenuti nella politica di remunerazione adottata dalla Società in data 7 marzo 2016, come descritta nella relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (la "**Politica di Remunerazione**", disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "*Corporate Governance/Documenti*") e risponde alle raccomandazioni del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., il cui art. 6 riconosce che tali piani rappresentano uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Mediante il Piano di Stock Option 2016–2021 la Società intende incentivare, fidelizzare ed attrarre i relativi beneficiari, in particolare coinvolgendo i soggetti che occupano le posizioni direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico per la Società ("*key people*"): (i) legando la loro remunerazione all'effettivo rendimento della Società ed alla creazione di nuovo valore per la stessa, al fine di allineare gli interessi del *top management* a quelli degli azionisti ed investitori e, (ii) introducendo una politica di *retention* al fine di fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivarne la permanenza nella Società.

La proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016–2021 è stata formulata dal consiglio di amministrazione su proposta del comitato per la remunerazione e nomine della Società.

2. Destinatari del Piano di Stock Option

Il Piano di *Stock Option* 2016–2021 è rivolto agli amministratori esecutivi e ai dirigenti con responsabilità strategiche (come definiti nella Politica di Remunerazione), nonché a dipendenti e collaboratori della Società che saranno individuati dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione (i "**Beneficiari**").

In ragione della carica di componenti del consiglio di amministrazione ovvero di dirigenti con responsabilità strategiche di alcune categorie di Beneficiari, il Piano si configura come piano di "*particolare rilevanza*" ai sensi dell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

3. Oggetto e modalità di attuazione del Piano di Stock Option 2016–2021

Il Piano di Stock Option 2016–2021 prevede l'assegnazione gratuita, a ciascun Beneficiario, di opzioni che attribuiscono allo stesso il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società, nel rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni opzione esercitata, ad un prezzo che sarà fissato come indicato al successivo paragrafo 6 (le "**Opzioni**"). Si propone di determinare il numero complessivo massimo di azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Option 2016–2021 in n. 12.643.520 azioni ordinarie.

Per l'esecuzione del Piano di Stock Option 2016–2021, l'assemblea straordinaria, convocata sempre in data 7 novembre 2016, sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2022, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ., fino ad un ammontare massimo pari ad euro 595.250,46, equivalente a massime n. 12.643.520 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, riservate in sottoscrizione ai Beneficiari.

Alla data di assegnazione delle Opzioni, il consiglio di amministrazione della Società individuerà i singoli Beneficiari, il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, tenuto conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, nonché dell'impatto sul *business*, della strategicità della risorsa e criticità in termini di *retention*.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

- su proposta del comitato remunerazione e nomine e sentito il parere del collegio sindacale, determinerà il numero di Opzioni da attribuire agli amministratori esecutivi (con decisione assunta in assenza degli stessi) e ai dirigenti con responsabilità strategiche;
- su proposta dell'amministratore delegato, determinerà il numero di Opzioni da attribuire ai dipendenti e ai collaboratori della Società e ne individuerà il nominativo. Il consiglio di amministrazione potrà limitarsi a deliberare sull'ammontare complessivo delle Opzioni oggetto di attribuzione ai dipendenti e collaboratori della Società, delegando all'Amministratore Delegato l'individuazione nominativa di questi ultimi e il numero di Opzioni da attribuire a ciascun di essi.

Le Opzioni saranno esercitabili nel Periodo di Esercizio (come di seguito definito) a condizione che:

- si sia verificata la condizione abilitante il Piano, ovvero sia che la Società chiuda il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile;
- siano stati conseguiti gli obiettivi di *performance* previsti dal Piano di *Stock Option* 2016–2021, come individuati dal consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione e nomine; e
- al momento dell'effettivo esercizio delle Opzioni, il Beneficiario sia ancora legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione ovvero ricopra ancora il ruolo di amministratore esecutivo della Società.

Il consiglio di amministrazione in data 6 ottobre 2016, tenuto anche conto del *business plan* per il periodo 2016-2018 approvato, ha stabilito i seguenti obiettivi di *performance* cui legare - *pro rata* - l'esercizio delle Opzioni:

- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 risulti un utile netto del 21% sui ricavi, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 emerga un flusso di cassa netto positivo a partire dal 1 luglio 2018, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 il valore dell'azione sia il doppio rispetto a quello registrato alla data di approvazione del piano da parte dell'assemblea dei soci.

I beneficiari manterranno comunque il diritto ad esercitare il numero di Opzioni legate al primo obiettivo di *performance* al raggiungimento degli scaglioni di risultato come individuati nel regolamento del Piano.

Il primo obiettivo peserà il 60% del valore complessivo delle opzioni assegnate, mentre gli altri due peseranno ciascuno il 20%.

Il mancato verificarsi della condizione abilitante il Piano farà automaticamente venir meno tutti gli Obbiettivi di *Performance* ed il Piano sarà privo di effetti.

La Società metterà a disposizione del beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni nei termini e con le modalità stabiliti nel Piano di *Stock Option* 2016–2021. Tali azioni ordinarie avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

La gestione operativa del Piano di *Stock Option* 2016–2021 è delegata all'amministratore delegato (ovvero, in caso di conflitto di interesse, al Presidente del consiglio di amministrazione), che all'uopo si avvale della direzione risorse umane della Società. L'amministratore delegato (ovvero, per le attività in cui quest'ultimo è in conflitto di interesse, il Presidente del consiglio di amministrazione) riferisce in merito all'andamento del Piano al consiglio di amministrazione.

4. Durata del Piano di Stock Option ed esercizio delle Opzioni

Il Piano di *Stock Option* 2016–2021 ha una durata complessiva di circa 5 anni ed avrà in ogni caso termine alla data del 31 dicembre 2021.

Il Piano prevede un solo ciclo di attribuzione di Opzioni.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nell'arco temporale di un anno dalla data in cui il Piano è stato approvato dall'assemblea dei soci.

Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate come stabilito nel regolamento del Piano a decorrere dal momento di cui il consiglio di amministrazione avrà comunicato ai destinatari il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e sino al 31 dicembre 2021 inclusi (il "**Periodo di Esercizio**").

I Beneficiari dovranno in ogni caso esercitare tutte le Opzioni entro e non oltre il termine del Periodo di Esercizio. Tutte le Opzioni non esercitate entro tale termine si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano di *Stock Option* 2016–2021 nei confronti del Beneficiario.

In particolare, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni come di seguito precisato in una o più *tranche* nel corso del Periodo di Esercizio all'interno dei seguenti intervalli: 15 maggio-15 luglio, 1 settembre-15 ottobre; 15 novembre-15 gennaio (gli "**Intervalli**").

In ogni caso, le Opzioni dovranno essere esercitate (ed eventuali operazioni sulle Azioni dovranno essere effettuate) nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e delle procedure operative di volta in volta implementate dalla Società in materia, in particolare, di "*insider dealing*" e "*black out periods*".

I Beneficiari potranno esercitare le Opzioni nel corso del Periodo di Esercizio all'interno degli Intervalli esclusivamente in maniera frazionata, entro il limite massimo di due volte all'interno di ciascun Intervallo, di quattro volte per ogni anno solare e ciascuna volta per non più del 25% delle Opzioni maturate. Tutte le Opzioni non esercitate entro il termine del Periodo di Esercizio si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

L'esercizio delle Opzioni e la conseguente sottoscrizione delle azioni saranno soggette al pagamento del prezzo determinato dal consiglio di amministrazione ed illustrato al successivo paragrafo 6.

Per maggiori dettagli su termini e condizioni del Piano di *Stock Option* 2016–2021 si rinvia al regolamento del Piano e al documento informativo, entrambi allegati alla presente relazione.

5. Eventuale sostegno del Piano di Stock Option 2016–2021 da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei Lavoratori di cui all'art. 4, comma 112, della legge 350/2003

Il Piano di *Stock Option* 2016–2021 non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112 della legge 350/2003.

6. Criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni a servizio del Piano di Stock Option 2016–2021

Il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l'esercizio di ciascuna Opzione al fine di sottoscrivere una azione della Società sarà determinato dal consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione delle Opzioni sulla base dei criteri indicati nel regolamento del Piano.

7. Vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni assegnate ai Beneficiari

Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi. Le Opzioni potranno essere esercitate unicamente dal Beneficiario, ovvero, in caso di incapacità, dal rappresentante legale dello stesso, salvo il caso di decesso del Beneficiario.

Il Piano di *Stock Option* 2016–2021 prevede la clausola di *claw back* ai sensi della quale il consiglio di amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale delle Opzioni non ancora esercitate, nei casi in cui, entro il termine del Periodo di Esercizio, venga accertato che il raggiungimento degli obiettivi di *performance* sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo: (i) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società; (ii) comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali; (iii) violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione; (iv) comportamenti, da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

Le azioni emesse a favore del Beneficiario a fronte dell'esercizio delle Opzioni saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest'ultimo.

8. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“L'assemblea di Molecular Medicine S.p.A., visti

- la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis e 125-ter, D.Lgs. 58/1998;

- il regolamento del “Piano di Stock Option 2016-2021”;

- il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999, nonché dello schema 7 dell'Allegato 3A del medesimo regolamento, in

attuazione dell'art. 114-bis, D.Lgs. 58/1998;

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998, il piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2016 – 2021" così come illustrato nel relativo documento informativo e l'annesso regolamento;

2. di conferire al consiglio di amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option 2016 – 2021", in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per

(i) individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi,

(ii) procedere alle assegnazioni ai beneficiari,

(iii) determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni per effetto dell'esercizio delle opzioni, nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento del piano di stock option; nonché

(iii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano, all'amministratore delegato e al Presidente, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni al Presidente e all'amministratore delegato della Società (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione;

3. di conferire al Presidente e all'amministratore delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, la facoltà di apportare al regolamento del "Piano di Stock Option 2016 – 2021" e al relativo regolamento, in qualsiasi momento, previo parere favorevole del comitato per la remunerazione e le nomine, (i) le modifiche e/o integrazioni che ritenga utili e/o necessarie ai fini del miglior perseguimento delle finalità del "Piano di Stock Option 2016 – 2021" medesimo, (ii) le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune in caso di mutamento della normativa applicabile e (iii) gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni."

* * *

Milano, 7 ottobre 2016

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Professor Claudio Bordignon

Allegati

1. Documento Informativo redatto ai sensi dell'art.84-bis del Regolamento Emittenti
2. Regolamento del Piano di Stock Option 2016-2021



*DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL
PIANO DI STOCK OPTION DENOMINATO
“PIANO DI STOCK OPTION 2016-2021”*

*REDATTO AI SENSI DELL'ART. 84 BIS DEL
REGOLAMENTO CONSOB CONCERNENTE
LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI N.
11971/1999*

Molecular Medicine S.p.A.

www.molmed.com

OTTOBRE 2016

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

Indice

Glossario.....	3
Premessa.....	5
1. Soggetti destinatari	6
2. Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option 2016-2021	7
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Opzioni	10
4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti	13

Glossario

Definizioni

In aggiunta ai termini e alle espressioni definite in altre parti del presente documento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni con lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel prosieguo, hanno il significato ad essi di seguito attribuito.

Azioni	le azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive di valore nominale, a servizio del Piano, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Beneficiari	(i) gli amministratori esecutivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché (ii) i Dipendenti e i collaboratori della Società scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione, destinatari del Piano ed ai quali saranno assegnate le Opzioni.
Codice di Autodisciplina	il codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la <i>corporate governance</i> promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come di volta in volta modificato.
Comitato Remunerazione	il comitato per la remunerazione e nomine della Società istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.
Condizione Abilitante	la condizione abilitante il Piano di Stock Option 2016-2021 di cui all'art. 5 del Regolamento.
Consiglio di Amministrazione	il consiglio di amministrazione di MolMed.
Dipendenti	i dipendenti della Società, inclusi i dirigenti -iscritti nel libro unico del lavoro alla Data di Assegnazione.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	i dirigenti MolMed che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, funzionalmente individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione nella Politica di Remunerazione.
Documento Informativo	il presente documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti ed in coerenza, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nell'allegato 3A, schema 7 del Regolamento Emittenti.
Obiettivi di Performance	gli obiettivi di <i>performance</i> al raggiungimento dei quali è condizionato l'esercizio delle Opzioni assegnate da parte dei Beneficiari, di cui all'art. 5 del Regolamento.
Opzione	il diritto di sottoscrivere un'Azione nei termini ed alle condizioni previsti dal Piano.
Periodo di Esercizio	periodo di tempo compreso tra la data in cui le Opzioni divengono esercitabili (coincidente con la data di avvenuta comunicazione al Beneficiario, a cura della Società, dell'avveramento della Condizione Abilitante e del raggiungimento degli Obiettivi di <i>Performance</i>) ed il 31 dicembre 2021, inclusi.

Piano di Stock Option 2016-2021 o Piano	il piano di <i>stock option</i> riservato agli amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nonché ai Dipendenti, collaboratori della Società il cui regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016, che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Società ai sensi dell'art. 114-bis TUF e illustrato nel Documento Informativo.
Prezzo di Esercizio	il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per la sottoscrizione di una Azione a seguito dell'esercizio di ciascuna Opzione.
Politica di Remunerazione	la politica di remunerazione della Società predisposta dal Comitato Remunerazione ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016.
Regolamento	il regolamento contenente i termini e le condizioni di attuazione del Piano, nonché i diritti e gli obblighi dei Beneficiari e della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016.
Regolamento Emittenti	regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti n.11971/1999.
Società o MolMed	Molecular Medicine S.p.A., con sede in Milano, Via Olgettina, n. 58.
TUF	D.Lgs. n. 58/1998.

Premessa

Il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti ed in coerenza con le indicazioni contenute nell'Allegato 3A, schema 7, del Regolamento Emittenti, ha ad oggetto la proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016, su proposta del Comitato Remunerazione.

La predetta proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 7 novembre 2016 in unica convocazione.

Alla data del Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 non è ancora stata approvata dall'assemblea ordinaria.

Pertanto:

- il Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016, su proposta del Comitato Remunerazione;
- ogni riferimento al Piano contenuto nel Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Il Documento Informativo verrà aggiornato, ove necessario e nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente, qualora la proposta di adozione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 sia approvata dall'assemblea ordinaria e conformemente al contenuto delle deliberazioni assunte da quest'ultima e dagli organi competenti all'attuazione del Piano di *Stock Option* 2016-2021.

Il Piano è da considerarsi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'art. 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell'art. 84-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, tra gli altri, agli amministratori esecutivi ed ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

1. Soggetti destinatari

1.1 Indicazione nominativa del Beneficiari se componenti del consiglio di amministrazione

Il Piano è destinato, tra gli altri, al presidente del Consiglio di Amministrazione, Claudio Bordignon, e all'amministratore delegato, Riccardo Palmisano.

1.2 Categorie di dipendenti e di collaboratori

Oltre ai soggetti indicati al precedente art. 1.1, il Piano di *Stock Option* 2016-2021 è destinato ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (tra i quali il direttore generale), nonché ai Dipendenti e collaboratori della Società.

Alla data del Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea ordinaria; nel Piano è previsto che spetti al Consiglio di Amministrazione individuare i singoli Beneficiari, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione. Non è pertanto possibile fornire l'indicazione delle categorie di Dipendenti e collaboratori della Società che saranno Beneficiari del Piano di *Stock Option* 2016-2021.

1.3 Indicazione nominativa del Beneficiari appartenenti a determinate categorie

Il Piano è destinato ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, come individuati nella Politica di Remunerazione, nelle persone del direttore generale, Paolo Rizzardi, e del direttore *business development & strategic affairs*, Germano Carganico.

1.4 Descrizioni ed indicazioni numeriche separate per categoria

Non vi sono altri dirigenti con responsabilità strategiche al di fuori dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di cui al precedente art. 1.3.

Non vi sono categorie di dipendenti o collaboratori per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano di *Stock Option* 2016-2021.

2. *Ragioni che motivano l'adozione del Piano di Stock Option 2016-2021*

2.1 *Gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano*

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari ed è volto a realizzare un coinvolgimento più diretto nel processo di creazione di valore della Società da parte di quei soggetti che ricoprono posizioni determinanti per la crescita e lo sviluppo della stessa.

Il Piano mira a:

- legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali all'effettivo rendimento della Società ed alla creazione di nuovo valore per la stessa, come anche auspicato nell'ambito del Codice di Autodisciplina;
- allineare gli interessi del *top management* a quelli degli azionisti ed investitori;
- introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivare la loro permanenza nella Società.

Il Piano prevede che (i) le Opzioni possano essere assegnate ai Beneficiari entro un arco temporale di un anno dalla data di approvazione dello stesso e (ii) le Opzioni siano esercitabili in un arco temporale pari al Periodo di Esercizio, fermo restando che le Opzioni assegnate non saranno esercitabili prima del decorso di un termine non inferiore a circa un anno e mezzo dalla data di invio della lettera con cui la Società comunica al Beneficiario l'assegnazione delle Opzioni (salvo alcuni casi dettagliati nel Piano). Tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano persegue.

2.2 *Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance, considerati dal Piano*

Ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni attribuite al verificarsi della Condizione Abilitante e a condizione, *inter alia*, che siano raggiunti gli specifici Obiettivi di *Performance* individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, e legati ad obiettivi di medio-lungo periodo della Società.

In particolare, condizione abilitante il Piano è che la Società chiuda il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile (la "**Condizione Abilitante**").

In aggiunta a quanto precede, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni allo stesso attribuite in caso di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* come di seguito illustrato.

Per l'effetto, il mancato verificarsi della Condizione Abilitante farà automaticamente venir meno tutti gli Obiettivi di *Performance* ed il Piano sarà privo di effetti.

Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016, tenuto anche conto del *business plan* per il periodo 2016-2018 approvato, ha stabilito i seguenti Obiettivi di *Performance* cui legare - *pro rata* - l'esercizio delle Opzioni:

- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 risulti un utile netto del 21% sui ricavi, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 emerga un flusso di cassa netto positivo a partire dal 1 luglio 2018, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 il valore dell'azione sia il doppio rispetto a quello registrato alla data di approvazione del piano da parte dell'assemblea dei soci.

Gli Obiettivi di *Performance* peseranno in maniera diversa sul valore complessivo delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario. In particolare, il numero di Opzioni esercitabili da ciascun Beneficiario - in termini percentuali – sarà calcolato sulla base della seguente tabella.

<i>Obiettivo (risultante dal bilancio al 31.12.2018 approvato)</i>	<i>Opzioni esercitabili (in termini percentuali)</i>
utile netto del 21% sui ricavi, al netto di eventuali operazioni straordinarie*	60%
flusso di cassa netto positivo a partire dal 1 luglio 2018, al netto di eventuali operazioni straordinarie	20%
valore dell'azione doppio rispetto a quello registrato alla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci	20%

* Il Beneficiario manterrà comunque il diritto ad esercitare il numero di Opzioni legate al primo Obiettivo di *Performance* al raggiungimento degli scaglioni di risultato come di seguito indicato:

- 40% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto pari al 10,5% dei ricavi;
- 50% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 10,5% dei ricavi e fino al 12% degli stessi;
- 60% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 12% dei ricavi e fino al 15% degli stessi;
- 70% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 15% dei ricavi e fino al 18% degli stessi;
- 80% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 18% dei ricavi ma inferiore al 21% degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà a ciascun Beneficiario il verificarsi della Condizione Abilitante e il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario sarà stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, nonché dell'impatto sul *business*, della strategicità della risorsa e criticità in termini di *retention*.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, determina il numero di Opzioni da attribuire (i) agli amministratori esecutivi (con decisione assunta in assenza degli stessi), sentito il parere del collegio sindacale; e (ii) ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, determina il numero di Opzioni da attribuire ai Dipendenti e ai collaboratori della Società e ne individua il nominativo. Il Consiglio di Amministrazione potrà limitarsi a deliberare sull'ammontare complessivo delle Opzioni oggetto di attribuzione ai Dipendenti e ai collaboratori della Società, delegando all'Amministratore Delegato l'individuazione nominativa di questi ultimi e del numero di Opzioni da attribuire a ciascuno di essi.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi da MolMed

Non applicabile, in quanto il Piano prevede l'attribuzione ai Beneficiari del diritto di ricevere (a titolo gratuito) Opzioni che attribuiscono il diritto a sottoscrivere Azioni.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano di Stock Option 2016-2021

Non vi sono state significative implicazioni di ordine contabile e fiscale che abbiano inciso sulla definizione del Piano.

2.6 Sostegno del piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 350/2003

Il Piano non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 350/2003.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Opzioni

3.1 Poteri e funzioni delegati dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione del piano

In data 7 novembre 2016, l'assemblea degli azionisti sarà chiamata a deliberare in merito all'approvazione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 nonché al conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega per la concreta attuazione del Piano ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per:

- l'individuazione dei Beneficiari e la determinazione del quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascuno di essi;
- l'assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari;
- la determinazione del Prezzo di Esercizio, secondo la metodologia indicata nel Piano di *Stock Option* 2016-2021; nonché
- il compimento di ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del Piano all'amministratore delegato e al presidente, anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni al presidente e all'amministratore delegato della Società (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano di Stock Option 2016-2021

La gestione operativa del Piano di *Stock Option* 2016-2021 è delegata all'amministratore delegato (ovvero, in caso di conflitto di interesse, al presidente del Consiglio di Amministrazione), che all'uopo si avvale della direzione risorse umane.

L'amministratore delegato (ovvero, per le attività in cui quest'ultimo è in conflitto di interesse, il presidente del Consiglio di Amministrazione) riferisce in merito all'andamento del Piano al Consiglio di Amministrazione.

3.3 Procedure esistenti per la revisione del Piano di Stock Option 2016-2021

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di apportare al Piano di *Stock Option* 2016-2021, in ogni tempo, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, anche tenuto conto dell'evoluzione della Società, nonché alla luce dell'evoluzione del mercato e dei rapporti con i Beneficiari e sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti nel frattempo attribuiti ai Beneficiari in base al Piano.

3.4 Modalità attraverso cui le Azioni sono messe a disposizione e assegnate

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione di una Azione di nuova emissione per ciascuna Opzione esercitata.

Il numero complessivo massimo di Opzioni da assegnare ai Beneficiari è stabilito in 12.643.520.

In data [7 novembre] 2016, l'assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata in sede straordinaria a deliberare sulla proposta di un aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ. a servizio del Piano fino ad un ammontare massimo di nominali euro 595.250,46, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.643.520 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai Beneficiari.

Per maggiori informazioni in merito all'aumento di capitale a servizio del Piano si rinvia all'apposita relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti.

La Società metterà a disposizione dei Beneficiari tutte le Azioni agli stessi spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni nei termini e con le modalità stabilite nel Regolamento.

3.5 Ruolo di ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano. Situazioni di conflitto di interesse in capo agli amministratori

Le caratteristiche del Piano di *Stock Option* 2016-2021, che saranno sottoposte all'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 114-bis del TUF sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e sono in linea con la Politica di Remunerazione.

In considerazione dell'inclusione tra i Beneficiari del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato della Società (in quanto consiglieri esecutivi), in occasione dell'approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione, i due amministratori esecutivi ha ritenuto opportuno rappresentare la situazione di potenziale conflitto di interesse e, conseguentemente, si sono astenuti dalla votazione.

3.6 Data della decisione dell'organo competente a proporre l'approvazione del Piano all'assemblea e della proposta del Comitato Remunerazione

Il Comitato Remunerazione ha specificamente istruito l'architettura del Piano di *Stock Option* 2016-2021, riferendo dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione da ultimo nella riunione del 6 ottobre 2016. In detta occasione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento.

L'Assemblea ordinaria della Società è stata convocata in data 7 novembre 2016 per l'approvazione del Piano.

3.7 Data della decisione del Consiglio di Amministrazione in merito all'assegnazione delle Opzioni e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dal Comitato Remunerazione

Non applicabile, in quanto alla data del Documento Informativo il Piano di *Stock Option* 2016-2021 non è ancora stato approvato dall'assemblea dei soci.

Successivamente all'assemblea del 7 novembre 2016, in caso di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le opportune deliberazioni in merito all'attribuzione delle Opzioni nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

3.8 Prezzo di mercato delle Azioni registrato nelle predette date

Non applicabile, in quanto alla data del Documento Informativo il Piano di *Stock Option* 2016-2021 non è ancora stato approvato dall'assemblea dei soci.

3.9 Termini e modalità con cui MolMed tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra: (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato Remunerazione; e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, TUF

La struttura del Piano di *Stock Option* 2016-2021, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, nonché l'ampiezza dell'arco temporale preso in esame per il calcolo del Prezzo di esercizio allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF, fermo restando che la procedura di assegnazione delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate della Società.

Il Piano prevede inoltre che il Beneficiario non possa esercitare le Opzioni nel corso del Periodo di Esercizio all'interno dei seguenti intervalli: 15 maggio-15 luglio, 1 settembre-15 ottobre; 15 novembre-15 gennaio (gli "Intervalli");

In ogni caso, le Opzioni dovranno essere esercitate (ed eventuali operazioni sulle Azioni dovranno essere effettuate) nel pieno rispetto delle procedure operative di volta in volta implementate dalla Società in materia, in particolare, di "*insider dealing*" e "*black out periods*".

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori periodi di blocco per l'esercizio delle Opzioni con riferimento a tutti o parte dei Beneficiari.

Infine, il Regolamento prevede che i Beneficiari siano tenuti ad osservare le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile al momento dell'esercizio delle Opzioni e del compimento di atti di disposizione delle Azioni.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari delle Opzioni che danno diritto alla sottoscrizione delle Azioni della Società ad un prezzo prefissato. Trattasi di *stock option*.

Ogni numero 1 (una) Opzione assegnata conferisce il diritto al Beneficiario di sottoscrivere numero 1 (una) Azione, a fronte del pagamento alla Società del Prezzo di Esercizio.

Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi. Le Opzioni potranno essere esercitate unicamente dal Beneficiario, ovvero, in caso di incapacità, dal rappresentante legale dello stesso, salvo il caso di decesso del Beneficiario per il quale si rimanda al successivo art. 4.8.

Il numero complessivo massimo di Opzioni da assegnare ai Beneficiari è pari a n. 12.643.520, valide per la sottoscrizione di n. 12.643.520 Azioni.

4.2 Periodo di effettiva attuazione del Piano di Stock Option 2016-2021

Il Piano ha durata dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci sino al 31 dicembre 2021.

Le Opzioni potranno essere assegnate in una o più *tranche* nell'arco temporale di un anno a far data dall'approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci. E' comunque previsto un solo ciclo di attribuzione delle Opzioni.

Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate in maniera frazionata come meglio precisato in seguito, al verificarsi della Condizione Abilitante e subordinatamente al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate a decorrere dal momento di cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato ai destinatari il verificarsi della Condizione Abilitante ed il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e sino al 31 dicembre 2021 inclusi (il "**Periodo di Esercizio**").

I Beneficiari dovranno in ogni caso esercitare tutte le Opzioni entro e non oltre il termine del Periodo di Esercizio. Tutte le Opzioni non esercitate entro tale termine si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

In particolare, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni in una o più *tranche* nel corso del Periodo di Esercizio all'interno degli Intervalli esclusivamente in maniera frazionata, entro il limite massimo di due volte all'interno di ciascun Intervallo, di quattro volte per ogni anno solare e ciascuna volta per non più del 25% delle Opzioni maturate. Tutte le Opzioni non esercitate entro il termine del Periodo di Esercizio si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

4.3 Termine del Piano di Stock Option 2016-2021

Il termine del Piano, inteso come termine ultimo di esercizio di tutte le Opzioni maturate e non decadute è il 31 dicembre 2021.

4.4 Massimo numero di Opzioni assegnate in ogni anno fiscale in relazione ai Beneficiari

Il Piano prevede l'assegnazione di massime n. 12.643.520 Opzioni che danno diritto a sottoscrivere un pari numero massimo di Azioni di nuova emissione.

Il Piano prevede che l'attribuzione delle Opzioni debba avvenire nell'arco temporale di un anno dalla data della sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci. In Piano non prevede un numero massimo di Opzioni da attribuire in un anno fiscale.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano di Stock Option 2016-2021.

Il Piano prevede che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, determini il numero di Opzioni da attribuire (i) agli amministratori esecutivi (con decisione assunta in assenza degli stessi), sentito il parere del collegio sindacale; e (ii) ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede altresì che il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, determini il numero di Opzioni da attribuire ai Dipendenti e collaboratori della Società e ne individui il nominativo. Il Consiglio di Amministrazione potrà limitarsi a deliberare sull'ammontare complessivo delle Opzioni oggetto di attribuzione ai Dipendenti e collaboratori della Società e sul nominativo di questi ultimi, delegando all'Amministratore Delegato l'individuazione nominativa di questi ultimi e del numero di Opzioni da attribuire a ciascuno di essi.

Il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà determinato tenendo conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, nonché dell'impatto sul *business*, della strategicità della risorsa e criticità in termini di *retention*.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nell'arco temporale di un anno dalla data in cui il Piano è stato approvato dall'assemblea dei soci.

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede un solo ciclo di attribuzione di Opzioni.

Le Opzioni saranno esercitabili, nel Periodo di Esercizio, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- si sia verificata la Condizione Abilitante;
- siano stati conseguiti gli Obiettivi di *Performance*; e
- fatto salvo quanto previsto nel Regolamento, al momento dell'effettivo esercizio delle Opzioni, il Beneficiario sia ancora legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione ovvero ricopra ancora il ruolo di amministratore esecutivo della Società.

Le Opzioni assegnate potranno essere esercitate nel Periodo di Esercizio.

I Beneficiari dovranno in ogni caso esercitare tutte le Opzioni entro e non oltre il termine del Periodo di Esercizio. Tutte le Opzioni non esercitate entro tale termine si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

In particolare, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni nel corso del Periodo di Esercizio all'interno degli Intervalli esclusivamente in maniera frazionata, entro il limite massimo di due volte all'interno di ciascun Intervallo, di quattro volte per ogni anno solare e ciascuna volta per non più del 25% delle Opzioni maturate. Tutte le Opzioni non esercitate entro il termine del Periodo di Esercizio si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

In caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi di *Performance*, sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Regolamento ed ai documenti a questo connessi le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune, inclusa la modifica del Prezzo di Esercizio, per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano.

Inoltre, in ipotesi di operazioni straordinarie che si dovessero verificare prima dell'avvio del Periodo di Esercizio e che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, possano avere impatti di rilievo sulla struttura economico-patrimoniale della Società, la data di inizio del Periodo di Esercizio potrà essere anticipata prima di detta operazione straordinaria così da consentire l'esercizio delle Opzioni in occasione di detta operazione straordinaria, sempre che siano stati raggiunti gli Obiettivi di *Performance*.

4.6 Vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni o sulle Azioni

Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi. Le Opzioni potranno essere esercitate unicamente dal Beneficiario, ovvero, in caso di incapacità, dal rappresentante legale dello stesso, salvo il caso di decesso del Beneficiario per il quale si rimanda al successivo art. 4.8.

Non sono previsti vincoli al trasferimento delle Azioni della Società sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

4.7 Eventuali condizioni risolutive nel caso di effettuazione di operazioni di hedging sulle Opzioni o sulle Azioni da parte dei Beneficiari

Nel Piano non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* sulle Opzioni o sulle Azioni.

4.8 Effetti determinanti in caso di cessazione del rapporto del Beneficiario con la Società

In caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Società dovuta ad una ipotesi di *bad leaver*, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario, ivi comprese le Opzioni maturate ma non ancora esercitate, decadranno automaticamente. Sono ricomprese tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento del Beneficiario, revoca dalla carica di amministratore e/o delle deleghe del Beneficiario, ovvero mancato rinnovo

nella carica di consigliere e/o nelle deleghe del Beneficiario, tutte dovute al ricorrere di una giusta causa soggettiva; e (ii) cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di *good leaver*; (iii) risoluzione del rapporto di collaborazione per grave inadempimento imputabile al collaboratore.

In caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Società dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario ovvero i suoi eredi, manterranno il diritto di esercitare nel Periodo di Esercizio:

- le Opzioni già attribuite ed esercitabili alla data di cessazione;
- le Opzioni già attribuite per le quali, alla data di cessazione, non si sia ancora verificata la Condizione Abilitante e non si siano ancora verificati gli Obiettivi di *Performance*, a condizione che: (i) a detta data siano già decorsi due anni dalla data di assegnazione delle Opzioni; e (ii) si sia verificata la Condizione Abilitante e siano conseguiti gli Obiettivi di *Performance* ai termini e condizioni previsti nel Regolamento.

Salvo quanto sopra specificato, le Opzioni non ancora maturate alla data di cessazione decadranno definitivamente e si intenderanno estinte. Sono ricompresi tra le ipotesi di *good leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento del Beneficiario senza giusta causa soggettiva; (ii) revoca dalla carica di amministratore senza il ricorrere di una giusta causa soggettiva o mancato rinnovo, per qualsiasi ragione, della carica di consigliere; (iii) dimissioni dalla carica di consigliere qualora il Beneficiario, senza che ricorra una giusta causa soggettiva, subisca una revoca o una mancata conferma delle deleghe tale per cui risulti sostanzialmente alterato il suo rapporto con la Società; (iv) dimissioni dalla carica o recesso dal rapporto di lavoro qualora ricorra anche uno solo dei seguenti casi: (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) permanente del Beneficiario; (b) decesso del Beneficiario; (v) risoluzione del rapporto di collaborazione senza giusta causa soggettiva imputabile al collaboratore oppure al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi: (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) permanente del Beneficiario; (b) decesso del Beneficiario.

A fronte della cessazione del rapporto con la Società a seguito del raggiungimento delle condizioni per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia il Beneficiario avrà diritto ad esercitare le Opzioni (anche anticipatamente rispetto al Periodo di Esercizio), entro il termine di decadenza di un anno dalla medesima interruzione a condizione del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*. Le Opzioni non esercitate entro il termine sopra indicato si dovranno considerare come estinte.

In caso di variazioni di ruolo o funzione del Beneficiario, anche per effetto di modifiche organizzative, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Società e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro di diversa natura con la stessa (e viceversa), il Beneficiario conserva il diritto ad esercitare le Opzioni assegnate ai sensi del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di consentire ai Beneficiari l'esercizio totale o parziale delle Opzioni, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche nel caso in cui il Beneficiario sia decaduto dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli. Resta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società o degli amministratori a ciò delegati di stipulare con i Beneficiari del Piano appositi accordi che prevedano l'esercizio parziale o totale delle Opzioni anche nelle circostanze di cui sopra.

4.9 Altre cause di annullamento del Piano di Stock Option 2016-2021

Salvo quanto indicato in altri articoli del Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Eventuale riscatto delle Opzioni o delle Azioni da parte della Società ai sensi degli artt. 2357 e segg. cod. civ.

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 non contiene clausole di “riscatto” da parte della Società delle Opzioni e delle Azioni.

Il Piano prevede la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione di ottenere la revoca, anche parziale, delle Opzioni nei casi in cui, entro il termine del Periodo di Esercizio, venga accertato che il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo: (i) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società; (ii) comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali; (iii) violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione; (iv) comportamenti, da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

4.11 Prestiti o agevolazione per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 cod. civ.

Il Piano Piano di *Stock Option* 2016-2021 non prevede la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 2358 cod. civ.

4.12 Valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data della relativa assegnazione

Poiché l'eventuale esercizio delle Opzioni è soddisfatto mediante la modalità dell'aumento di capitale a pagamento, non sono previsti oneri a carico della Società per la sottoscrizione delle Azioni. L'esercizio delle Opzioni secondo il Piano, comporterà per gli azionisti MolMed una diluizione della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Società, come descritto nel successivo paragrafo 4.13.

4.13 Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano di Stock Option 2016-2021

L'integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale a servizio del Piano a seguito dell'esercizio di tutte le Opzioni determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione pari al 2,9126% dell'attuale capitale sociale sottoscritto.

4.14 Limiti per l'esercizio del diritto di voto e per attribuzione di diritti patrimoniali

Il Piano ha ad oggetto *stock option* e per le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 Qualora le azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ciascuna Opzione attribuita, se esercitata nei termini e secondo le condizioni del Piano, dà diritto alla sottoscrizione di una Azione di nuova emissione.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Si rimanda a quanto illustrato al precedente art. 4.2.

4.18 Modalità, tempistiche e clausole di esercizio

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "americana".

Per il Periodo di Esercizio si rinvia al precedente art. 4.2.

4.19 Prezzo di Esercizio

Il Prezzo di Esercizio sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nel semestre precedente la Data di Assegnazione.

4.20 Motivazioni della differenza del Prezzo di Esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (fair market value)

Si rimanda a quanto illustrato al precedente art. 4.19.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra i Beneficiari o le categorie di Beneficiari

Non applicabile, in quanto il Piano prevede il medesimo Prezzo di Esercizio per tutti i Beneficiari.

4.22 Qualora le Azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile alle Azioni o dei criteri per determinare tale valore

Non applicabile in quanto le Azioni sottostanti le Opzioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti in caso di operazioni straordinarie

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede che in caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi di *Performance*, sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione abbia la facoltà di apportare al Regolamento ed ai documenti a questo connessi le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune, inclusa la modifica del Prezzo di Esercizio, per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano.

Il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede inoltre che, fermo restando quanto precede, in conseguenza delle seguenti operazioni, il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, abbia la facoltà, di procedere alla rettifica, secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, del Prezzo di Esercizio e/o del numero di Azioni (ovvero di fissare il numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione) spettanti in relazione alle Opzioni maturate ma non ancora esercitate:

- operazioni di frazionamento e/o di raggruppamento delle azioni della Società;
- operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società;
- operazioni di aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari;
- operazioni di fusione e scissione della Società;
- distribuzione alle azioni di dividendi straordinari mediante utilizzo di riserve della Società;
- assegnazione ai soci di attività in portafoglio alla Società;
- operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

In ipotesi di operazioni straordinarie che si dovessero verificare prima dell'avvio del Periodo di Esercizio e che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, in considerazione di relativi termini e condizioni, possano avere impatti di rilievo sulla struttura economico-patrimoniale della Società, la data di inizio del Periodo di Esercizio potrà essere anticipata prima di detta operazione straordinaria così da consentire l'esercizio delle Opzioni in occasione di detta operazione straordinaria, sempre che siano stati raggiunti gli Obiettivi di *Performance*.

In caso di *delisting* delle azioni della Società, i Beneficiari avranno diritto di esercitare tutte le Opzioni anche in unica soluzione nel Periodo di Esercizio. A tal fine, entro il quindicesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese competente, dovrà essere consegnata ai Beneficiari un'apposita scheda richiesta Azioni, con indicazione del relativo periodo per l'esercizio delle Opzioni, comunque di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte dei Beneficiari e con termine finale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società: restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio, da parte dei Beneficiari, delle Opzioni attribuite entro tale periodo di esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non esercitate.

Nel corso del Periodo di Esercizio, in caso di realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del TUF ovvero qualora in occasione di un'offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l'offerente dichiara nel documento d'offerta di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, i Beneficiari avranno diritto di esercitare anche tutte le Opzioni, durante i primi cinque giorni di borsa aperta del periodo di adesione all'offerta così promossa.

4.24 I piani di compensi basati su strumenti finanziari

Non applicabile, in quanto alla data del presente Documento Informativo il Piano non è ancora stato approvato dall'assemblea ordinaria.

Milano, li 7 ottobre 2016



***REGOLAMENTO DEL
PIANO DI STOCK OPTION***

Molecular Medicine S.p.A.
www.molmed.com

Piano di stock option 2016-2021

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i.v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159

Indice

Glossario.....	3
1. Premessa - obiettivi.....	5
2. Oggetto del Piano	5
3. Beneficiari.....	5
4. Opzioni	6
5. Condizione Abilitante - Obiettivi di Performance	7
6. Prezzo di Esercizio.....	8
7. Condizioni di esercizio - Periodi e modalità di esercizio delle Opzioni	8
8. Operazioni straordinarie.....	10
9. Disciplina delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto intercorrente tra la Società ed il Beneficiario	11
10. Claw back.....	12
11. Assenza di diritti rispetto al rapporto di lavoro	12
12. Gestione del Piano e sua modifica	12
13. Varie.....	13
14. Clausola compromissoria e foro competente.....	13

Glossario

Definizioni

In aggiunta ai termini e alle espressioni definite in altre parti del presente documento, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni con lettera maiuscola, non altrimenti definiti nel prosieguo, hanno il significato ad essi di seguito attribuito.

Azioni	le azioni ordinarie della Società di nuova emissione, prive di valore nominale, a servizio del Piano, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Beneficiari	si intendono: (i) gli amministratori esecutivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché (ii) i Dipendenti e collaboratori della Società scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione, destinatari del Piano ed ai quali saranno assegnate le Opzioni.
Codice di Autodisciplina	il codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la <i>corporate governance</i> promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006, come di volta in volta modificato.
Comitato Remunerazione	il comitato per la remunerazione e nomine della Società istituito in seno al Consiglio di Amministrazione.
Comunicazione di Esercizio	lettera con cui il Beneficiario comunica alla Società e alla Fiduciaria la volontà di esercitare le Opzioni assegnate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
Condizione Abilitante	la condizione abilitante il Piano di cui all'art. 5 del Piano.
Consiglio di Amministrazione	il consiglio di amministrazione di MolMed in carica in ciascun momento considerato.
Data di Assegnazione	la data della delibera del Consiglio di Amministrazione con cui sono assegnate le Opzioni al Beneficiario.
Dipendenti	i dipendenti della Società, inclusi i dirigenti -iscritti nel libro unico del lavoro alla Data di Assegnazione.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche	i dirigenti di MolMed che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, funzionalmente individuati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione nella Politica di Remunerazione.
Fiduciaria	società fiduciaria incaricata da MolMed di amministrare le operazioni aventi ad oggetto le Opzioni sulla base di apposito mandato.
Lettera di Assegnazione	lettera con cui viene data al Beneficiario la comunicazione dell'inclusione nel Piano e la conseguente attribuzione delle Opzioni.
Obiettivi di Performance	gli obiettivi di <i>performance</i> al raggiungimento dei quali, sempre che si sia verificata la Condizione Abilitante, è condizionato l'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari, di cui all'art. 5 del Regolamento.
Opzione	il diritto di sottoscrivere un'Azione nei termini ed alle condizioni previsti dal Piano.
Periodo di Esercizio	il periodo di tempo compreso tra la data in cui le Opzioni divengono esercitabili e la data entro la quale dovranno essere inderogabilmente esercitate tutte le

	Opzioni esercitabili (incluse).
Piano	il piano di <i>stock option</i> 2016-2021 della Società oggetto del Regolamento.
Prezzo di Esercizio	il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per la sottoscrizione di una Azione a seguito dell'esercizio di ciascuna Opzione.
Politica di Remunerazione	la politica di remunerazione della Società predisposta dal Comitato Remunerazione, come di volta in volta approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Regolamento	il presente regolamento contenente i termini e le condizioni di attuazione del Piano, nonché i diritti e gli obblighi dei Beneficiari e della Società.
Società o MolMed	Molecular Medicine S.p.A., con sede in Milano, Via Olgettina, n. 58.
TUF	D.Lgs. n. 58/1998.

1. *Premessa - obiettivi*

Il Regolamento stabilisce la disciplina applicabile al piano di incentivazione rivolto agli amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai Dipendenti e collaboratori di MolMed (il “**Piano**”).

Il Piano è stato approvato dall'assemblea dei soci del [7 novembre] 2016 ai sensi dell'art. 114 *bis* del TUF.

[In pari data l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad euro 595.250,46, equivalente a massime n. 12.643.520 azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, a servizio del Piano, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione per dare attuazione all'aumento di capitale ed al Piano ai termini e alle condizioni previsti nel Regolamento.]

Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari ed è volto a realizzare un coinvolgimento più diretto nel processo di creazione di valore della Società da parte di quei soggetti che ricoprono posizioni determinanti e/o svolgono attività importanti per la crescita e lo sviluppo della stessa. Il Piano mira a:

- legare la remunerazione delle risorse chiave aziendali all'effettivo rendimento della Società e alla creazione di nuovo valore per la stessa, come anche auspicato nell'ambito del Codice di Autodisciplina;
- allineare gli interessi del *top management* a quelli degli azionisti ed investitori;
- introdurre politiche di *retention* volte a fidelizzare le risorse chiave aziendali e ad incentivare la loro permanenza nella Società.

Il Regolamento è deliberato tenendo conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa applicabile. Qualora, per modificazioni intervenute nella stessa, o nella relativa interpretazione o applicazione, l'attuazione del Piano dovesse comportare oneri tributari, previdenziali o di altra natura per la Società, il Piano potrà essere modificato o annullato, per la parte che non abbia già avuto esecuzione, senza che i Beneficiari possano avere alcun diritto di indennizzo per le Opzioni loro assegnate, ma non ancora esercitabili o esercitate a quella data.

Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili.

2. *Oggetto del Piano*

Il Piano prevede l'assegnazione ad uno o più Beneficiari di, complessivamente, massime n. 12.643.520 Opzioni per la sottoscrizione di altrettante Azioni, in forza di delibera assembleare di aumento di capitale sociale dedicato scindibile a pagamento adottata in data [7 novembre] 2016 per massimi nominali euro 595.250,46 (equivalente a massime 12.643.520 azioni ordinarie).

Le Opzioni matureranno al verificarsi della Condizione Abilitante ed al raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* di cui all'art. 5 del Regolamento, secondo le modalità ivi previste. Il Piano prevede un periodo per l'esercizio delle Opzioni, secondo quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento.

3. *Beneficiari*

I destinatari del Piano sono (i) gli amministratori esecutivi e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché (ii) i Dipendenti e collaboratori della Società scelti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione (i “**Beneficiari**”).

A ciascun Beneficiario viene data comunicazione dell'inclusione nel Piano e della conseguente attribuzione delle Opzioni, mediante consegna a mano o invio per raccomandata A.R. della Lettera di Assegnazione, nella quale vengono precisati:

- il numero di Opzioni assegnate;
- la data o le date di maturazione delle Opzioni;
- l'indicazione della Condizione Abilitante e il prospetto riepilogativo degli Obiettivi di *Performance* legati al Piano (di cui all'art. 5 del Regolamento);
- il Periodo di Esercizio; e
- il Prezzo di Esercizio.

Alla Lettera di Assegnazione sarà allegata una copia del Regolamento.

Al fine di perfezionare la partecipazione al Piano, ciascun Beneficiario dovrà restituire firmata, in segno di integrale ed incondizionata accettazione, copia della Lettera di Assegnazione e del Regolamento alla stessa allegato, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della Lettera di Assegnazione.

Ad ogni effetto di legge, le Opzioni si intendono assegnate a ciascun Beneficiario a titolo gratuito, con efficacia dal giorno della Data di Assegnazione.

4. Opzioni

Le Opzioni attribuiscono il diritto di sottoscrivere, nei termini ed alle condizioni previsti nel Regolamento, le Azioni, nel rapporto di una Azione, godimento regolare, per ogni Opzione esercitata, salve le rettifiche di cui all'art. 8 del Regolamento. Le Opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituite in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi. Le Opzioni potranno essere esercitate unicamente dal Beneficiario, ovvero, in caso di sopravvenuta incapacità, dal rappresentante legale dello stesso, salvo il caso di decesso del Beneficiario per il quale si rimanda all'art. 9 del Regolamento.

Le Opzioni non esercitate entro il Periodo di Esercizio decadono automaticamente e, conseguentemente, sono private di qualsiasi effetto o validità per il Beneficiario non attribuendo ad esso più alcun diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione, determina il numero di Opzioni da attribuire (i) agli amministratori esecutivi (con decisione assunta in assenza degli stessi), sentito il parere del collegio sindacale e (ii) ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, determina il numero di Opzioni da attribuire ai Dipendenti e collaboratori della Società e ne individua il nominativo. Il Consiglio di Amministrazione potrà limitarsi a deliberare l'ammontare complessivo delle Opzioni oggetto di attribuzione ai Dipendenti e collaboratori della Società, delegando all'amministratore delegato l'individuazione nominativa di questi ultimi e del numero di Opzioni da attribuire a ciascuno di essi.

Il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà determinato tenendo conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, nonché dell'impatto sul *business*, della strategicità della risorsa e criticità in termini di *retention*.

L'attribuzione delle Opzioni ai Beneficiari avverrà nell'arco temporale di un anno dalla data in cui il Piano è stato approvato dall'assemblea dei soci.

5. Condizione Abilitante - Obiettivi di Performance

Condizione abilitante il Piano è che la Società chiuda il bilancio al 31 dicembre 2018 in utile (la “**Condizione Abilitante**”).

In aggiunta a quanto precede, ciascun Beneficiario potrà esercitare le Opzioni allo stesso attribuite in caso di raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* come di seguito illustrato.

Per l'effetto, il mancato verificarsi della Condizione Abilitante farà automaticamente venir meno tutti gli Obiettivi di *Performance* ed il Piano sarà privo di effetti.

Il Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2016, tenuto anche conto del *business plan* per il periodo 2016-2018 approvato, ha stabilito i seguenti Obiettivi di *Performance* cui legare - *pro rata* - l'esercizio delle Opzioni:

- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 risulti un utile netto del 21% sui ricavi, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 emerga un flusso di cassa netto positivo a partire dal 1 luglio 2018, al netto di eventuali operazioni straordinarie;
- che alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 il valore dell'azione sia il doppio rispetto a quello registrato alla data di approvazione del piano da parte dell'assemblea dei soci.

Gli Obiettivi di *Performance* peseranno in maniera diversa sul valore complessivo delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario. In particolare, il numero di Opzioni esercitabili da ciascun Beneficiario - in termini percentuali – sarà calcolato sulla base della seguente tabella.

<i>Obiettivo (risultante dal bilancio al 31.12.2018 approvato)</i>	<i>Opzioni esercitabili (in termini percentuali)</i>
utile netto del 21% sui ricavi, al netto di eventuali operazioni straordinarie*	60%
flusso di cassa netto positivo a partire dal 1 luglio 2018, al netto di eventuali operazioni straordinarie	20%
valore dell'azione doppio rispetto a quello registrato alla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci	20%

* Il Beneficiario manterrà comunque il diritto ad esercitare il numero di Opzioni legate al primo Obiettivo di *Performance* al raggiungimento degli scaglioni di risultato come di seguito indicato:

- 40% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto pari al 10,5% dei ricavi;

- 50% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 10,5% dei ricavi e fino al 12% degli stessi;

- 60% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 12% dei ricavi e fino al 15% degli stessi;
- 70% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 15% dei ricavi e fino al 18% degli stessi;
- 80% delle Opzioni legate a tale Obiettivo di *Performance* in caso di utile netto superiore al 18% dei ricavi ma inferiore al 21% degli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà a ciascun Beneficiario e alla Fiduciaria il verificarsi della Condizione Abilitante e il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*.

6. *Prezzo di Esercizio*

Le Opzioni sono attribuite gratuitamente.

Il corrispettivo che il Beneficiario deve pagare per l'esercizio di ciascuna Opzione al fine di sottoscrivere un'Azione ("**Prezzo di Esercizio**") sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle Opzioni nell'importo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nel semestre precedente la Data di Assegnazione.

È fatto salvo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento.

Il corrispettivo per la sottoscrizione delle Azioni dovuto dai Beneficiari sarà pari al prodotto tra (i) il Prezzo di Esercizio e (ii) il numero di Opzioni esercitate.

7. *Condizioni di esercizio - Periodi e modalità di esercizio delle Opzioni*

Le Opzioni saranno esercitabili secondo quanto previsto al precedente art. 5, nel Periodo di Esercizio come infra disciplinato (salve le eccezioni espressamente indicate nel Regolamento), al verificarsi delle seguenti condizioni:

- si sia verificata la Condizione Abilitante;
- sia stato conseguito almeno uno degli Obiettivi di *Performance*; e
- fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9, al momento dell'effettivo esercizio delle Opzioni, il Beneficiario sia ancora legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e di collaborazione o ricopra ancora il ruolo di amministratore esecutivo della Società.

Salvo quanto sopra indicato, le Opzioni assegnate potranno essere esercitate a decorrere dal momento di cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato ai destinatari e, per conoscenza, alla Fiduciaria, il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* e sino al 31 dicembre 2021, inclusi (il "**Periodo di Esercizio**").

Ciascun Beneficiario sarà informato dell'avveramento della Condizione Abilitante, del raggiungimento di uno o più Obiettivi di *Performance* e del conseguente numero di Opzioni esercitabili mediante consegna a mano o invio per raccomandata A.R. di una comunicazione scritta in tal senso.

I Beneficiari dovranno in ogni caso esercitare tutte le Opzioni entro e non oltre il termine del Periodo di Esercizio. Tutte le Opzioni non esercitate entro tale termine si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.

con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

In particolare, i Beneficiari potranno esercitare le Opzioni come di seguito precisato nel corso del Periodo di Esercizio all'interno dei seguenti intervalli: 15 maggio-15 luglio, 1 settembre-15 ottobre; 15 novembre-15 gennaio (gli "Intervalli").

In ogni caso, le Opzioni dovranno essere esercitate (ed eventuali operazioni sulle Azioni dovranno essere effettuate) nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari e delle procedure operative di volta in volta implementate dalla Società in materia, in particolare, di "insider dealing" e "black out periods".

I Beneficiari potranno esercitare le Opzioni nel corso del Periodo di Esercizio all'interno degli Intervalli esclusivamente in maniera frazionata, entro il limite massimo di due volte all'interno di ciascun Intervallo, di quattro volte per ogni anno solare e ciascuna volta per non più del 25% delle Opzioni maturate. Tutte le Opzioni non esercitate entro il termine del Periodo di Esercizio si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte con conseguente liberazione della Società da qualsivoglia obbligo scaturente dal Piano nei confronti del Beneficiario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori periodi di blocco per l'esercizio delle Opzioni con riferimento a tutti o parte dei Beneficiari, fermo restando, tuttavia, che tali periodi di blocco non potranno essere stabiliti nei sei mesi precedenti il termine del Periodo di Esercizio (salve eventuali richieste di Autorità competenti al riguardo).

Inoltre, i Beneficiari sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate previste dalla normativa e dalla regolamentazione applicabile al momento dell'esercizio delle Opzioni e del compimento di atti di disposizione delle Azioni.

In ipotesi di operazioni straordinarie troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del Regolamento.

Il Beneficiario che intenda procedere all'esercizio delle Opzioni ed alla conseguente sottoscrizione delle Azioni dovrà darne comunicazione scritta ed irrevocabile (la "**Comunicazione di Esercizio**") alla Società - funzioni amministrazione finanza e controllo, risorse umane e affari legali e *corporate governance* - e alla Fiduciaria entro le ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo compreso negli Intervalli del Periodo di Esercizio, indicando:

- (i) il numero di Opzioni di cui richiede l'esercizio;
- (ii) le modalità di pagamento alla Società dell'importo corrispondente al prodotto del Prezzo di Esercizio per il numero di Azioni che intende sottoscrivere;
- (iii) indicazione in merito alla volontà di procedere alla contemporanea vendita delle Azioni o all'eventuale ritiro per il deposito nel mandato fiduciario;
- (iv) gli estremi identificativi del conto di deposito sul quale le Azioni sottoscritte devono essere accreditate e del conto su cui accreditare il ricavo al netto delle imposte.

La Fiduciaria, ricevuta la Comunicazione di Esercizio e verificatane la correttezza, conferma alla Società la correttezza dell'esercizio dell'Opzione. La Società metterà a disposizione del Beneficiario, presso Monte Titoli S.p.A. - entro due giorni lavorativi bancari dalla conferma della correttezza dell'esercizio dell'Opzione effettuata dalla Fiduciaria - le Azioni sottoscritte, dandone conferma scritta alla Fiduciaria.

La Fiduciaria provvederà al ritiro e al contestuale pagamento del prezzo di cui al precedente punto (ii).

La Fiduciaria dovrà informare la Società senza indugio qualora ravvisasse irregolarità in merito ai termini e condizioni dell'esercizio delle Opzioni contenuti nella Comunicazione di Esercizio.

8. Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sugli Obiettivi di *Performance*, sulle Opzioni, sulle Azioni e/o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di apportare al Regolamento ed ai documenti a questo connessi le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune, inclusa la modifica del Prezzo di Esercizio, per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti sostanziali del Piano.

Inoltre, fermo restando quanto precede, in conseguenza delle seguenti operazioni, il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ricorrano i presupposti, avrà la facoltà, di procedere alla rettifica, secondo le regole comunemente accettate dalla prassi dei mercati finanziari, del Prezzo di Esercizio e/o del numero di Azioni (ovvero di fissare il numero delle azioni di concambio di altre società risultanti da eventuali operazioni di fusione e/o scissione) spettanti in relazione alle Opzioni non ancora esercitate:

- operazioni di frazionamento e/o di raggruppamento delle azioni della Società;
- operazioni di aumento gratuito del capitale sociale della Società;
- operazioni di aumento del capitale sociale a pagamento con emissione di azioni e/o altri strumenti finanziari;
- operazioni di fusione o scissione della Società;
- distribuzione alle azioni di dividendi straordinari mediante utilizzo di riserve della Società;
- assegnazione ai soci di attività in portafoglio alla Società;
- operazioni di riduzione del capitale sociale della Società.

Delle suddette rettifiche verrà data comunicazione scritta ai Beneficiari.

Resta in ogni caso inteso che, in ipotesi di operazioni straordinarie che si dovessero verificare nel corso del Periodo di Esercizio e che, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei relativi termini e condizioni, possano avere impatti di rilievo sulla struttura economico-patrimoniale della Società, i Beneficiari potranno essere autorizzati ad esercitare le Opzioni assegnate anche integralmente, senza rispettare i limiti di esercizio legati agli Intervalli, così da consentire l'esercizio delle Opzioni in occasione di detta operazione straordinaria.

In caso di *delisting* delle azioni della Società, i Beneficiari avranno diritto di esercitare tutte le Opzioni anche in unica soluzione nel Periodo di Esercizio. A tal fine, entro il quindicesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera presso il registro delle imprese competente, dovrà essere consegnata ai Beneficiari un'apposita scheda richiesta Azioni, con indicazione del relativo periodo per l'esercizio delle Opzioni, comunque di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte dei Beneficiari e con termine finale per l'esercizio antecedente alla data di efficacia del *delisting* delle azioni della Società: restando inteso che, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in caso di mancato o parziale esercizio, da parte dei Beneficiari, delle Opzioni attribuite entro tale periodo di esercizio, essi perderanno definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni non esercitate.

Nel corso del Periodo di Esercizio, in caso di realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell'articolo 108 del TUF ovvero qualora in occasione di un'offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l'offerente dichiara nel documento d'offerta di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, i Beneficiari avranno diritto di esercitare anche tutte le Opzioni, durante i primi cinque giorni di borsa aperta del periodo di adesione all'offerta così promossa.

9. *Disciplina delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto intercorrente tra la Società ed il Beneficiario*

Il diritto dei Beneficiari di esercitare le Opzioni ai sensi del Piano è ontologicamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del rapporto in essere con la Società alla data di esercizio delle Opzioni. Conseguentemente, in caso di cessazione del predetto rapporto, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni che seguono.

In caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Società dovuta ad una ipotesi di *bad leaver*, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario, ivi comprese le Opzioni maturate ma non ancora esercitate, decadranno automaticamente. Sono ricomprese tra le ipotesi di *bad leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento del Beneficiario, revoca dalla carica di amministratore e/o delle deleghe del Beneficiario, ovvero mancato rinnovo nella carica di consigliere e/o nelle deleghe del Beneficiario, tutte dovute al ricorrere di una giusta causa soggettiva; e (ii) cessazione del rapporto per dimissioni volontarie del Beneficiario non giustificate dal ricorrere di una ipotesi di *good leaver*; (iii) risoluzione del rapporto di collaborazione per grave inadempimento imputabile al collaboratore.

In caso di cessazione del rapporto tra il Beneficiario e la Società dovuta ad una ipotesi di *good leaver*, il Beneficiario ovvero i suoi eredi, manterranno il diritto di esercitare nel Periodo di Esercizio:

- le Opzioni già attribuite ed esercitabili alla data di cessazione;
- le Opzioni già attribuite per le quali, alla data di cessazione, non si sia ancora verificata la Condizione Abilitante e non si siano ancora verificati gli Obiettivi di *Performance*, a condizione che: (i) a detta data siano già decorsi due anni dalla data di assegnazione delle Opzioni; e (ii) si sia verificata la Condizione Abilitante e siano conseguiti gli Obiettivi di *Performance* ai termini e condizioni previsti nel Regolamento.

Salvo quanto sopra specificato, le Opzioni non ancora maturate alla data di cessazione decadranno definitivamente e si intenderanno estinte. Sono ricompresi tra le ipotesi di *good leaver* i seguenti eventi: (i) licenziamento del Beneficiario senza giusta causa soggettiva; (ii) revoca dalla carica di amministratore senza il ricorrere di una giusta causa soggettiva o mancato rinnovo, per qualsiasi ragione, della carica di consigliere; (iii) dimissioni dalla carica di consigliere qualora il Beneficiario, senza che ricorra una giusta causa soggettiva, subisca una revoca o una mancata conferma delle deleghe tale per cui risulti sostanzialmente alterato il suo rapporto con la Società; (iv) dimissioni dalla carica o recesso dal rapporto di lavoro qualora ricorra anche uno solo dei seguenti casi: (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) permanente del Beneficiario; (b) decesso del Beneficiario; (v) risoluzione del rapporto di collaborazione senza giusta causa soggettiva imputabile al collaboratore oppure al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi: (a) inabilità fisica o psichica (dovuta a malattia o ad infortunio) permanente del Beneficiario; (b) decesso del Beneficiario.

A fronte della cessazione del rapporto con la Società a seguito del raggiungimento delle condizioni per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia il Beneficiario avrà diritto ad esercitare le Opzioni (anche anticipatamente rispetto al Periodo di Esercizio), entro il termine di decadenza di un anno dalla medesima interruzione a condizione del verificarsi della Condizione Abilitante e del raggiungimento degli Obiettivi di *Performance*. Le Opzioni non esercitate entro il termine sopra indicato si dovranno considerare come estinte.

In caso di variazioni di ruolo o funzione del Beneficiario, anche per effetto di modifiche organizzative, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Società e contestuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro di diversa natura con la stessa (e viceversa), il Beneficiario conserva il diritto ad esercitare le Opzioni assegnate ai sensi del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di consentire ai Beneficiari l'esercizio totale o parziale delle Opzioni, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche nel caso in cui il Beneficiario sia decaduto dal diritto di esercitare le Opzioni assegnategli. Resta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società o degli amministratori a ciò delegati di stipulare con i Beneficiari del Piano appositi accordi che prevedano l'esercizio parziale o totale delle Opzioni anche nelle circostanze di cui sopra.

10. Claw back

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale delle Opzioni non ancora esercitate, nei casi in cui, entro il termine del Periodo di Esercizio, venga accertato che l'avveramento della Condizione Abilitante e/o il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del Beneficiario medesimo: (i) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società; (ii) comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme aziendali; (iii) violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione; (iv) comportamenti, da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società.

11. Assenza di diritti rispetto al rapporto di lavoro

Nessuna disposizione del Regolamento è idonea ad attribuire ai Beneficiari alcun diritto rispetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la Società ovvero a limitare, ridurre o pregiudicare in alcun modo il diritto della Società, salvo quanto diversamente previsto nei rispettivi contratti di lavoro, di cessare il rapporto di lavoro o di collaborazione con i Beneficiari o di modificarne la retribuzione rispetto all'ammontare corrisposto al momento di assegnazione delle Opzioni.

L'assegnazione delle Opzioni nel corso del periodo di attribuzione delle stesse non dà alcun diritto od aspettativa all'assegnazione di ulteriori Opzioni in un momento successivo, né al mantenimento del rapporto di lavoro, che continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dalle norme ad esso applicabili in forza delle leggi vigenti.

Il Beneficiario riconosce che la partecipazione al Piano ha natura aleatoria e, conseguentemente, che lo stesso non avrà nulla a pretendere da MolMed a titolo di indennizzo/risarcimento nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione delle Azioni, il Beneficiario non realizzi un guadagno.

12. Gestione del Piano e sua modifica

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di apportare al Piano, in ogni tempo, qualsiasi modifica o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano, anche tenuto conto dell'evoluzione della Società, nonché alla luce dell'evoluzione del mercato e dei rapporti con i Beneficiari e sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti nel frattempo attribuiti ai Beneficiari in base al Piano. Le modifiche e le integrazioni avranno effetto dalla data di approvazione delle stesse da parte dell'organo amministrativo della Società e saranno portate a conoscenza del Beneficiario, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

La gestione operativa del Piano è delegata all'amministratore delegato (ovvero, in caso di conflitto di interesse, al Presidente del Consiglio di Amministrazione), che all'uopo si avvale della direzione risorse umane. L'amministratore delegato (ovvero, per le attività in cui quest'ultimo è in conflitto di interesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione) riferisce in merito all'andamento del Piano al Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione del Piano è curata dalla Fiduciaria che a tal fine si dovrà attenere alle disposizioni del

Regolamento. In particolare, la Fiduciaria svolgerà a favore dei Beneficiari i seguenti compiti:

- dare esecuzione all'ordine impartito dal Beneficiario nella Comunicazione di Esercizio, in accordo con la Società;
- in caso di mantenimento delle azioni, eseguire il trasferimento delle azioni sulla posizione titoli intestata al Beneficiario e da esso indicata;
- in caso di contestuale vendita delle azioni da parte del Beneficiario:
 - applicare l'imposta sul *capital gain* relativa alla transazione.
 - effettuare il calcolo delle ritenute IRPEF ed ADDIZIONALI, utilizzando le aliquote fiscali comunicate dalla Società;
 - comunicare alla Società i conteggi per la verifica;
 - disporre il bonifico del ricavo al netto delle imposte al Beneficiario;
 - disporre il bonifico alla Società per l'importo delle ritenute.

In particolare, i Beneficiari, una volta aderito al Piano ed individuata la Fiduciaria di cui sopra, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi previsti dal Regolamento per il tramite di essa, la quale è altresì previsto operi come mandatario dei Beneficiari e della Società per la gestione di attività inerenti all'esecuzione amministrativa del Piano nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento.

13. Varie

Qualsiasi comunicazione inviata in relazione al Piano (ivi comprese eventuali notificazioni di atti giudiziari) dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mediante consegna a mani, con firma per ricevuta, da indirizzarsi come segue:

- se alla Società: salvo ove diversamente specificato, all'attenzione dell'amministratore delegato (ovvero del Presidente in caso di comunicazione effettuata dall'amministratore delegato stesso), presso la sede legale della Società, ed in copia al direttore risorse umane;
- se ad un Beneficiario: al suo domicilio, così come risultante dai registri della Società.

Tutti i termini previsti nel Regolamento, salva espressa disposizione contraria, devono intendersi tassativi, fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il Beneficiario autorizza espressamente la Società, per il tramite dei propri rappresentanti, nonché tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell'amministrazione del Piano ad utilizzare i suoi dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità del Piano.

14. Clausola compromissoria e foro competente

Qualsiasi controversia originante dal Regolamento, sia essa relativa alla sua esecuzione, come alla sua interpretazione, ivi comprese quelle concernenti la sua validità ed efficacia, nessuna esclusa ed eccettuata, è risolta da un collegio arbitrale di tre arbitri in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

Gli arbitri saranno nominati come segue:

- un arbitro dal Beneficiario, ovvero, in caso di inerzia, dal Presidente della camera arbitrale e internazionale di Milano;
- un arbitro da MolMed ovvero, in caso di inerzia, dal Presidente della camera arbitrale e internazionale di Milano;
- il terzo, avente le funzioni di Presidente del collegio, congiuntamente dal Beneficiario e da MolMed, ovvero, ove questi non vi provvedano entro 15 giorni dalla nomina degli arbitri di parte, dal Presidente della camera arbitrale e internazionale di Milano.

L'arbitrato avrà luogo a Milano e sarà condotto in lingua Italiana. Il collegio arbitrale conformerà la propria procedura alle norme della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la C.C.I.A.A. di Milano e deciderà la controversia secondo equità in via irrituale e definitiva entro 60 giorni dalla formazione dello stesso.

I costi dell'arbitrato saranno, salva diversa disposizione del collegio arbitrale, ripartiti in parte uguale tra il Beneficiario e la Società.

Fermo restando quanto sopra previsto al presente articolo, si conviene che qualunque controversia comunque connessa al Piano e/o al Regolamento del Piano, che non sia per legge compromettibile in arbitrato, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano, li [•] 2016

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") e dell'articolo 2441, commi 5 e 8, cod. civ.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea che si terrà in data 7 novembre 2016 (unica convocazione).

"Aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, commi 5 e 8, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di nominali euro 595.250,46, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.643.520 azioni prive del valore nominale, a servizio del Piano di *Stock Option* 2016-2021. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito ad un aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, commi 5 e 8, cod. civ., fino ad un ammontare complessivo di massimi nominali euro 595.250,46, per l'emissione, anche a più riprese, di massime n. 12.643.520 azioni prive del valore nominale (l'**"Aumento di Capitale"**), a servizio del piano di incentivazione oggetto di approvazione in sede ordinaria della medesima assemblea del 7 novembre 2016 (il "**Piano di *Stock Option* 2016-2021**").

Per ulteriori informazioni in merito al Piano di *Stock Option* 2016-2021, si rinvia alla relazione sull'unico punto all'ordine del giorno parte ordinaria, al regolamento del Piano di *Stock Option* 2016-2021 ed al relativo documento informativo.

* * *

1. Motivazioni e destinazione dell'aumento di capitale sociale

La proposta di aumento del capitale sociale sottoposta alla Vostra approvazione è finalizzata a creare la provvista di azioni necessarie a servizio dei destinatari del Piano di *Stock Option* 2016-2021, ossia degli amministratori esecutivi, dei dirigenti con responsabilità strategiche (come definiti nella Politica di Remunerazione, come di seguito definita), nonché dei dipendenti e collaboratori della Società che saranno individuati di volta in volta dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e, comunque, nel rispetto della Politica di Remunerazione.

La proposta deliberazione avente ad oggetto l'approvazione dell'Aumento di Capitale, pertanto, è subordinata all'approvazione del Piano di *Stock Option* 2016-2021 e del relativo regolamento da parte dell'assemblea ordinaria, illustrata nell'apposita relazione redatta dal consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del TUF e nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del

Regolamento Emittenti.

Poiché il Piano di *Stock Option* 2016-2021 prevede che siano attribuite ai beneficiari massime n. 12.643.520 opzioni, valide per la sottoscrizione di massime n. 12.643.520 azioni ordinarie MolMed, nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (una) opzione assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di *Stock Option* 2016-2021, si rende necessaria l'approvazione di un apposito aumento di capitale, scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, cod. civ. a servizio del Piano di *Stock Option* 2016-2021.

La Società ritiene che i piani di compensi basati su azioni costituiscano un efficace strumento per l'incentivazione e la fidelizzazione dei beneficiari attraverso il riconoscimento del contributo che i medesimi apportano all'incremento del valore della Società.

L'adozione di piani di remunerazione basati su azioni è in linea con i principi contenuti nella politica di remunerazione adottata dalla Società in data 7 marzo 2016, come descritta nella relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF (la "**Politica di Remunerazione**", disponibile sul sito *internet* della Società www.molmed.com (sezione "*Corporate Governance/Documenti*") e risponde alle raccomandazioni del codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal comitato per la *corporate governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., il cui art. 6 riconosce che tali piani rappresentano uno strumento idoneo a consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle società quotate con quelli degli azionisti, consentendo di perseguire l'obiettivo prioritario di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Mediante il Piano di *Stock Option* 2016–2021 la Società intende incentivare, fidelizzare ed attrarre i relativi beneficiari, in particolare coinvolgendo i soggetti che occupano le posizioni direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico per la Società ("*key people*"): (i) legando la loro remunerazione all'effettivo rendimento della Società ed alla creazione di nuovo valore per la stessa, al fine di allineare gli interessi del *top management* a quelli degli azionisti ed investitori e, (ii) introducendo una politica di *retention* al fine di fidelizzare le risorse chiave aziendali ed incentivarne la permanenza nella Società.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della suddetta finalità di fidelizzazione e di incentivazione dei beneficiari, ossia di chiunque possa collaborare alla crescita del *business* della Società e risponde, quindi, ad un concreto ed effettivo interesse della stessa.

L'Aumento di Capitale sarà connotato dal requisito della scindibilità, in conformità con l'art. 2439, comma 2, cod. civ.: pertanto, in caso di mancata sottoscrizione mediante esercizio delle opzioni entro il termine ultimo fissato dall'assemblea, il capitale aumenterà dell'importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2. Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

Il corrispettivo che i beneficiari devono pagare per l'esercizio di ciascuna opzione al fine di sottoscrivere un'azione e, quindi, il prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'Aumento di Capitale sarà determinato dal consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni nell'importo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nel semestre precedente la data di assegnazione medesima, fermi restando i limiti di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ.

Di tale prezzo di emissione di ciascuna azione della Società, un importo pari ad euro 0,0471 sarà imputato a capitale ed il residuo sarà imputato a sovrapprezzo.

Tale criterio è stato individuato dal consiglio di amministrazione come idoneo, in quanto l'orizzonte temporale di 6 mesi consente di usufruire di un intervallo di tempo sufficientemente ampio ad assorbire eventuali anomalie dei corsi di borsa legate a situazioni di mercato contingenti o temporanee, soprattutto tenuto conto dell'attività svolta dalla Società e delle problematiche di particolare complessità rilevate nella prassi nella valutazione del capitale economico di società che operano in tale settore.

Il criterio delle quotazioni di borsa corrisponde inoltre ad una diffusa prassi di mercato circa la metodologia adottata per stabilire il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Tale criterio è inoltre una metodologia valutativa ritenuta adeguata tenuto conto delle caratteristiche della Società, del settore ad alto contenuto innovativo di appartenenza, dell'attuale ciclo economico e delle dinamiche del potenziale mercato di riferimento, e si ritiene sia da privilegiare rispetto alle alternative metodologie valutative di tipo analitico ed empirico.

Resta inteso che, come altresì specificato nel regolamento del Piano di *Stock Option* 2016-2021, in caso di operazioni straordinarie riguardanti la Società, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sugli obiettivi di *performance* al raggiungimento dei quali è condizionato l'esercizio delle opzioni, sulle opzioni, sulle azioni a servizio delle opzioni e/o sul Piano *Stock Option* 2016-2021, il consiglio di amministrazione avrà la facoltà di apportare al regolamento del Piano di *Stock Option* 2016-2021 ed ai documenti a questo connessi le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie e/o opportune, inclusa la modifica del prezzo di esercizio delle opzioni, per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti sostanziali del Piano *Stock Option* 2016-2021.

Si precisa che, come prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. e dall'art. 158 del TUF, la Società ha richiesto alla società di revisione Ernst & Young S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, di esprimere il proprio parere sulla corrispondenza del criterio individuato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni al valore di mercato. La relazione di Ernst & Young S.p.A. sarà messa a disposizione del pubblico secondo i termini di legge.

3. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale

Il Piano di *Stock Option* 2016–2021 a servizio del quale si propone la delibera di Aumento di Capitale ha una durata complessiva di circa 5 anni dalla data di approvazione ed avrà in ogni caso termine alla data del 31 dicembre 2021.

Il considerazione di quanto precede, è previsto che l'Aumento di Capitale debba essere eseguito entro il termine ultimo del 31 gennaio 2022.

Le opzioni potranno essere esercitate nel Periodo di Esercizio come definito nel regolamento del Piano di *Stock Option* 2016-2021 ed ai termini e condizioni ivi indicati.

4. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

La Società metterà a disposizione dei beneficiari le azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte in esercizio delle opzioni secondo quanto previsto nel Piano di *Stock Option* 2016-2021. Le azioni ordinarie della Società sottoscritte dai beneficiari garantiranno ai loro possessori gli stessi diritti delle azioni ordinarie

di MolMed in circolazione alla data della relativa emissione, avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

Le azioni emesse per effetto dell'esercizio delle opzioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario.

5. Effetti diluitivi

L'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in caso di esercizio di tutte le 12.643.520 opzioni determinerebbe per gli azionisti della Società una diluizione pari al 2,9126% dell'attuale capitale sociale sottoscritto.

6. Modifiche dello statuto sociale

Si propone pertanto di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come illustrato nella seguente tabella, nella quale viene posto a confronto il testo dei primi due commi contenuti nello statuto vigente e quello che risulterebbe dall'approvazione delle modifiche proposte.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni statutarie, si segnala che per ciascuna disposizione oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

- il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella;
- il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono sottolineate le parti aggiunte.

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo</i>
Articolo 5	Articolo 5
<p>Il capitale sociale, di Euro 19.841.682,30 (diciannovemilioniottocentoquarantunoseicentoottantaduevirgola trenta) è rappresentato da n. 421.450.672 azioni ordinarie, prive di valore nominale.</p> <p>Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n. 24.365/11.150 di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro 772.178,60, a servizio di piani di <i>stock options</i>, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2023.</p> <p>[omissis]</p>	<p>Il capitale sociale, di Euro 19.841.682,30 (diciannovemilioniottocentoquarantunoseicentoottantaduevirgola trenta) è rappresentato da n. 421.450.672 azioni ordinarie, prive di valore nominale.</p> <p><u>L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioni seicentoquarantatremilacinquecento venti) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del</u></p>

	<p><u>Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.</u></p> <p>Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n. 24.365/11.150 di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro 772.178,60, a servizio di piani di <i>stock options</i>, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2023</p> <p>[omissis]</p>
--	--

7. Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il consiglio di amministrazione ritiene che le modifiche statutarie di cui al punto che precede non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di MolMed.

8. Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

["L'assemblea straordinaria della società Molecular Medicine S.p.A., in relazione al primo punto all'ordine del giorno

- esaminata la relazione degli amministratori illustrativa della proposta di delibera

- preso atto del parere della società di revisione Ernst & Young S.p.A.

delibera

- 1) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, cod. civ., da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016, ad un prezzo per azione, comprensivo di sovrapprezzo, da determinarsi dal consiglio di amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni nell'importo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico*

Azionario nel semestre precedente la data di assegnazione;

- 2) *di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di cui al precedente punto la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod. civ.;*
- 3) *di modificare l'articolo 5 dello Statuto della Società, inserendo, dopo il primo comma, il seguente ulteriore nuovo comma:*

"L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

- 4) *di conferire al consiglio di amministrazione (e per esso, nei limiti consentiti dalla legge, al Presidente del consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato, in via fra loro disgiunta) ogni potere necessario per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusa la facoltà di introdurre nelle delibere assunte le eventuali modifiche od integrazioni, di carattere formale, che si rendessero necessarie ai fini della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese."*

* * *

Milano, 7 ottobre 2016

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Professor Claudio Bordignon

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. sul terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra la proposta che il consiglio di amministrazione di Molecular Medicine S.p.A. (di seguito "**MolMed**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea che si terrà in data 7 novembre 2016 (unica convocazione).

"Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito all'adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno procedere ad una rivisitazione integrale dello statuto vigente, sia per renderlo più organico e lineare, sia per adeguarlo alle disposizioni normative e regolamentari vigenti sia, infine, per introdurre alcune modifiche nella struttura di *governance* della Società.

La proposta di adozione di uno statuto sociale del tutto difforme, nella forma, rispetto a quello attualmente vigente non consente, salvo che per la modifica dell'articolo 4, di procedere ad una rappresentazione comparata di dettaglio tra il nuovo testo e il testo vigente dell'articolato statutario.

Si è quindi ritenuto più opportuno procedere ad una illustrazione del nuovo testo di statuto, evidenziando solo in via generale l'adozione di modifiche di forma o legate all'adeguamento alla normativa, anche regolamentare, vigente, e soffermandosi invece più dettagliatamente sulle modifiche di sostanza apportate al testo attualmente vigente.

* * *

1. Il nuovo testo di statuto sociale

Si riporta di seguito una illustrazione del testo di statuto di cui si propone l'adozione, in cui sono principalmente evidenziate le modifiche più rilevanti rispetto alle previsioni dello statuto vigente.

L'attuale testo di statuto sociale ed il testo di cui si propone l'adozione sono allegati alla presente relazione.

1.1 Denominazione sede oggetto durata (articoli da 1 a 4)

Fatte salve alcune modifiche di forma conseguenti ad una rivisitazione della struttura e del *wording* dello statuto, è stata prorogata la durata della Società e sono state apportate delle modifiche all'oggetto sociale.

In particolare:

- L'articolo 3 (“**Durata**”) è stato modificato prevedendo una proroga della durata della Società dal 31 dicembre 2050 al 31 dicembre 2100. La previsione dell'esclusione del diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società è ora contenuta nel nuovo art. 8, dedicato al recesso in generale.

La proroga della durata della Società viene proposta in considerazione dell'approssimarsi del termine di durata della Società.

- Articolo 4 (“**Oggetto**”). Tale articolo ha subito delle integrazioni terminologiche al fine di precisare in modo più lineare gli ambiti e i contenuti delle varie attività svolte dalla Società e già - di fatto - comprese nello stesso.

Al riguardo, si ricorda che MolMed, società biotecnologica, sin dalla costituzione ha svolto attività di ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro, con lo scopo di creare, in Italia, una struttura specializzata nello sviluppo di terapie all'avanguardia da impiegarsi nella terapia oncologica in ambito sperimentale.

Quale frutto dell'attività sino ad oggi svolta, la Società ha recentemente ricevuto la *positive opinion* dell'European Medicines Agency (EMA) in merito all'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio (“*conditional marketing authorisation*”) del prodotto di terapia cellulare su base genica Zalmoxis® (TK) da rilasciarsi da parte della Commissione Europea. A seguito della suddetta autorizzazione, e quale coronamento degli sforzi profusi negli anni, la Società potrà quindi commercializzare il proprio prodotto Zalmoxis® (TK) sul mercato.

Le attività descritte in maniera sintetica fin dalla costituzione della Società non appaiono ora del tutto adeguate a descrivere con la dovuta precisione terminologica il perimetro dell'attività della Società, anche con riferimento all'attività di commercializzazione dei prodotti autorizzati dall'Autorità. Appare quindi opportuno esplicitare in modo più lineare nell'oggetto sociale gli ambiti e i contenuti delle varie attività già di fatto comprese nello stesso.

In considerazione di quanto precede, le proposte di modifica dell'art. 4 dello statuto, come dettagliate nella tabella sotto riportata, prevedono:

- l'inserimento, nella lettera a), delle parole “*della terapia genica e cellulare*”, al fine di specificare la natura dei prodotti da sempre sviluppati da MolMed;
- l'inserimento nella lettera d), della frase “*la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto*”, al fine di esplicitare, in maniera più chiara, la possibilità per la Società di commercializzare prodotti, anche in considerazione della recente *positive opinion* dell'European Medicines Agency (EMA) in merito all'autorizzazione condizionata all'immissione in commercio (“*conditional marketing authorisation*”) del prodotto Zalmoxis® (TK) da parte della Commissione Europea; tale previsione vuole tuttavia escludere “la vendita al minuto” in quanto non coerente con il *business* e gli obiettivi di MolMed;
- l'eliminazione nella lettera d), dell'inciso “*in proprio e per conto di terzi*”, in quanto tale previsione è già contenuta nel primo capoverso del primo comma dell'articolo 4 e la sua ripetizione potrebbe essere fuorviante.

<i>Testo vigente *</i>	<i>Nuovo testo *</i>
Articolo 4	Articolo 4

<p>La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:</p> <p>a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica e della diagnostica (qui di seguito il "campo di attività");</p> <p>b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;</p> <p>c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;</p> <p>d) l'industrializzazione, la produzione e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;</p> <p>e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.</p> <p>In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.</p>	<p>La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:</p> <p>a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, <u>della terapia genica e cellulare</u> e della diagnostica (qui di seguito il "campo di attività");</p> <p>b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;</p> <p>c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;</p> <p>d) l'industrializzazione, la produzione, <u>la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto,</u> e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;</p> <p>e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.</p> <p>In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di</p>
--	--

	partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.
--	---

* Il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella. Il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e vengono sottolineate le parti aggiunte e barrate le parti eliminate.

1.2 Capitale e azioni (articoli da 5 a 8)

Le modifiche apportate a tale sezione sono principalmente formali e conseguenti alla rivisitazione della struttura e del *wording* dello statuto sociale. In particolare, si è proceduto: (i) ad una riorganizzazione organica degli articoli disciplinanti il capitale sociale e le azioni della Società; (ii) ad una riformulazione più chiara e concisa dei contenuti; (iii) all'adeguamento del testo alle disposizioni normative vigenti; nonché (iv) all'aggiornamento dei dati sul capitale sociale mediante eliminazione delle delibere di aumento di capitale venute meno ed inserimento di quelle oggetto di proposta di delibera nel corso dell'assemblea straordinaria del 7 novembre pv.

È stata inoltre apportata una modifica all'articolo 6 (**"Conferimenti. Aumento di capitale"**). In particolare, è stata introdotta la facoltà, in capo al consiglio di amministrazione di emettere obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del codice civile senza limitazione alcuna, contrariamente a quanto previsto nello statuto attualmente vigente.

Tale proposta risiede nella opportunità di adeguarsi alle previsioni del codice civile che rimettono al consiglio di amministrazione la competenza per tutte le operazioni di finanziamento, ivi inclusa l'emissione di obbligazioni.

1.3 Assemblea (articoli da 9 a 15)

Le modifiche apportate alla sezione dedicata all'assemblea dei soci sono principalmente formali e conseguenti alla rivisitazione della struttura e del *wording* dello statuto sociale. In particolare, si è proceduto: (i) ad una riorganizzazione organica degli articoli disciplinanti la costituzione ed il funzionamento dell'assemblea; (ii) ad una riformulazione più chiara e concisa dei contenuti; nonché (iii) all'adeguamento del testo alle disposizioni normative vigenti.

Sono state inoltre introdotte alcune modifiche minori. In particolare:

- Articolo 9 (**"Convocazione"**). È stato previsto il Regno Unito quale luogo in cui si possono tenere le riunioni assembleari, in considerazione dell'esito del *referendum* tenutosi in data 23 giugno 2016.
- Articolo 10 (**"Intervento"**). Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.
 - È stata prevista la possibilità che le riunioni assembleari possano tenersi mediante sistema di audioconferenza. In particolare, è stato previsto che l'assemblea possa svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia

prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'inserimento di tale previsione risponde alla necessità di agevolare la partecipazione dei soci alle riunioni assembleari.

- È stata inserita la facoltà, per la Società, di designare un soggetto al quale i soci possano conferire nei termini di legge, istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, in linea con le previsioni di cui all'articolo 125-bis comma 4 del TUF.

Entrambe le suddette introduzioni sono in linea con le previsioni introdotte dal D.Lgs. 27/2010 emanato in attuazione della direttiva CE 36/2007 (c.d. "Shareholders Directive") dirette ad agevolare la partecipazione degli azionisti ai lavori assembleari.

1.4 Consiglio di amministrazione (articoli da 16 a 22)

Con riferimento alla sezione dedicata al consiglio di amministrazione, si è proceduto ad effettuare una riorganizzazione degli articoli disciplinanti le modalità di funzionamento dell'organo consiliare al fine di ottenere una riformulazione più organica dei contenuti. Si è inoltre proceduto ad adeguare il testo statutario alle disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti.

Sono state inoltre apportate alcune modifiche più sostanziali. In particolare:

- **Articolo 16 ("Composizione, durata, requisiti e nomina").** Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.

- È stata inserita la facoltà del consiglio di amministrazione uscente di presentare una lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

La previsione della suddetta facoltà in capo al consiglio di amministrazione uscente, dotatosi a partire dal 2016 anche di un comitato nomine, risponde all'opportunità di consentire allo stesso di fornire indicazioni ai soci circa le figure che maggiormente potrebbero contribuire ad una corretta gestione della Società. Ciò tenuto conto anche delle specificità del *business* condotto dalla Società.

Coerentemente con quanto precede, la formulazione dell'articolo 16 prevede che il termine per la presentazione della lista da parte del consiglio di amministrazione (entro 30 giorni dalla data prevista per l'assemblea chiamata a nominare gli amministratori) sia superiore a quello previsto per le liste presentate dai soci (25 giorni), proprio al fine di consentire a questi ultimi di valutare compiutamente il profilo dei candidati proposti all'organo amministrativo uscente prima di presentare una propria lista.

- È stata inserita la previsione per cui la titolarità della quota minima per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società "con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data".

Tale previsione è stata inserita per una migliore precisazione delle modalità di applicazione delle regole previste per la presentazione delle liste.

- È stata inserita la previsione per cui, in sede di presentazione delle liste per la nomina dell'organo amministrativo, ciascuna lista, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3, debba contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF.

Tale previsione obbliga chi presenta una lista non chiaramente di minoranza ad inserire un numero di amministratori indipendenti comunque da solo sufficiente a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa applicabile.

Inoltre, nel caso di un consiglio di amministrazione composto da sette membri, sarà favorito un numero di amministratori dotati dei requisiti di indipendenza superiore a quello previsto dal TUF, maggiormente in linea con le previsioni del codice di autodisciplina adottato dal comitato di *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. Analogamente avverrebbe nel caso di presentazione di almeno due liste di candidati qualora il numero di consiglieri fosse superiore a sette membri, nel qual caso sarebbe favorita la presenza di almeno tre amministratori indipendenti.

➤ È stato parzialmente modificato il meccanismo di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione come di seguito illustrato:

- è stato precisato, in quanto ritenuto più coerente, che in caso di parità di voti tra liste, la nuova votazione da parte dell'assemblea ha ad oggetto esclusivamente le liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- è stato diversamente disciplinato il procedimento per la nomina degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza quando (i) siano state presentate più liste e (ii) utilizzando le regole generali, non risultino eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. In tale ipotesi, si procederebbe preliminarmente a sostituire il candidato della lista di minoranza (come definita in statuto) privo dei requisiti di indipendenza con il primo dei candidati della medesima lista in possesso dei suddetti requisiti, ove esistente. In via residuale, e nel caso in cui la lista di minoranza non disponesse di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, si procederebbe alla sostituzione dei candidati appartenenti alla lista di maggioranza (come definita in statuto) privi di tali requisiti con altri candidati in possesso degli stessi. L'attuale statuto prevede quale soluzione esclusivamente l'ipotesi residuale;
- in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di uno o più consiglieri, per la sostituzione dei consiglieri cessati è stato privilegiato l'utilizzo del meccanismo della cooptazione, anziché del riferimento ai candidati presenti nella lista cui apparteneva l'amministratore cessato.

Si ritiene infatti che la scelta dei candidati alla carica inseriti nelle liste possa, nel tempo, difficilmente rispecchiare la volontà dei soci che le hanno presentate al momento della costituzione del nuovo organo amministrativo;

- anche in considerazione delle modifiche introdotte sul numero dei consiglieri dotati dei requisiti di indipendenza, è stata infine introdotta la previsione ai sensi della quale la perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Si è ritenuto così di tutelare la scelta del socio che ha presentato il candidato, pur nel rispetto della normativa applicabile.

- **Articolo 17 ("Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati").** Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.

➤ è stata parzialmente modificata la *governance* applicabile al comitato esecutivo in quanto ritenuta più in linea con la *best practice*. In particolare: (i) è stato introdotto il numero minimo ("3") ed il numero massimo ("5") dei componenti del comitato esecutivo quale *range* vincolante per il consiglio di amministrazione (attualmente la determinazione è demandata all'organo consiliare senza limiti); (ii) è prevista la facoltà del consiglio di amministrazione di determinare, in sede di nomina, i poteri e le

modalità di funzionamento dell'organo, onde poter disciplinare la *governance* in maniera più dettagliata e più adatta alle esigenze ed alle caratteristiche del comitato esecutivo.

- **Articolo 18 (“Convocazione e adunanze”)**. Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.
 - Come per l'assemblea dei soci, è stato previsto il Regno Unito quale luogo in cui si possono tenere le riunioni assembleari (si veda al riguardo il commento all'articolo 9).
 - Sono state maggiormente dettagliate e precisate le modalità di tenuta delle riunioni in audioconferenza.
- **Articolo 19 (“Poteri”)**. Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.
 - È stato attribuito al consiglio di amministrazione il potere, in aggiunta a quelli già previsti nell'attuale articolo 24 e qui sostanzialmente riportati, di assumere le deliberazioni in merito alla scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

La ragione di tale proposta risiede nell'opportunità di consentire al consiglio di amministrazione una maggior efficienza operativa nell'ambito di operazioni già previste dal codice civile e che non incidono sui diritti dei soci.
 - Sono state eliminate le limitazioni contenute nello statuto vigente in merito all'emissione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 2410 e seguenti del codice. Per le ragioni di tale proposta si rimanda a quanto indicato con riferimento all'articolo 6 che precede.
- **Articolo 20 (“Rappresentanza”)**. È stato precisato per chiarezza e coerenza che il potere di rappresentanza in capo all'amministratore delegato ed ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni spetta nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato.

1.5 Collegio sindacale (articoli da 23 a 26)

Con riferimento alla sezione dedicata al collegio sindacale, si è proceduto ad effettuare una riorganizzazione degli articoli disciplinanti le modalità di funzionamento dell'organo di controllo al fine di ottenere una riformulazione più organica dei contenuti. Si è inoltre proceduto ad adeguare il testo statutario alle disposizioni normative, anche regolamentari, vigenti.

Sono inoltre state apportate alcune modifiche di sostanza e inserite nuove disposizioni. In particolare:

- **Articolo 23 (“Composizione, durata, nomina e sostituzione”)**. Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.
 - È stata modificata la composizione del collegio sindacale prevedendo la presenza di tre sindaci supplenti anziché due.

Tale integrazione è finalizzata ad agevolare le modalità di eventuali subentri integrali e la composizione del Collegio conforme alle disposizioni della Legge n. 120/2011.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto dell'attuale composizione del collegio sindacale, è stata introdotta anche una specifica norma transitoria, al fine di posticipare al prossimo rinnovo degli organi sociali l'efficacia della suddetta disposizione statutaria.
 - È stato parzialmente modificato il meccanismo di nomina dei membri del collegio sindacale come di seguito illustrato:
 - è stato precisato il contenuto minimo e massimo di candidati da inserire in ciascuna lista, pari rispettivamente ad almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e tre candidati

alla carica di sindaco supplente.

Tale proposta è motivata dalla opportunità di facilitare successivamente la selezione dei candidati in sede di riparto.

In considerazione delle suddette due proposte di modifica, sono state coerentemente disciplinate le previsioni circa le quote di genere, nel rispetto della normativa applicabile, e l'elezione dei sindaci effettivi e supplenti;

- è stata inserita, come per la nomina del consiglio di amministrazione la previsione per cui la titolarità della quota minima per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società "con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data" (si veda al riguardo il commento all'articolo 16).
 - è stato precisato, in quanto ritenuto più coerente, che in caso di parità di voti tra liste, la nuova votazione da parte dell'assemblea ha ad oggetto esclusivamente le liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
 - è stata disciplinata l'ipotesi, non prevista nell'attuale statuto, del mancato rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, in sede di nomina dei membri del collegio sindacale in presenza di più liste. Al riguardo è stato previsto che viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista di maggioranza per il collegio (come definita nell'articolo), che sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- **Articolo 24 ("Remunerazione")**. Per completezza, è stata demandata all'assemblea dei soci anche la determinazione del rimborso delle spese, in aggiunta al compenso.
 - **Articolo 25 ("Convocazione, adunanze e deliberazioni")**. Si è ritenuto opportuno inserire alcune indicazioni minime circa la *governance* del collegio sindacale in merito alla convocazione, ai *quorum* costitutivi e deliberativi ed alla possibilità che le riunioni dell'organo di controllo possano tenersi mediante sistema di audioconferenza.
 - **Articolo 26 ("Parti correlate")**. Sono state apportate le modifiche di seguito indicate.
 - È stata semplificato il *wording* della procedura relativa alle operazioni con parti correlate urgenti di competenza dell'assemblea, con un rimando espresso alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Tale proposta consente di disporre di una maggiore flessibilità operativa ed è motivata altresì dall'opportunità di adeguarsi alla soluzione maggiormente diffusa nell'ambito delle società quotate.

- È stata inserita la facoltà in capo al consiglio di amministrazione, qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, di approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Tale previsione è in linea con le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, del Regolamento Consob Operazioni con Parti Correlate n.17221/2010, il quale prevede che le procedure per l'assunzione della decisione (non di competenza assembleare né soggetta ad autorizzazione assembleare) di compiere operazioni di minore o maggiore importanza possano essere derogate "in caso di urgenza", se lo statuto prevede una specifica autorizzazione in tal senso. Si ritiene che possa essere pertanto

opportuno prevedere nello statuto la suddetta facoltà.

1.6 Bilancio, riserve ed utili

Le modifiche apportate a tale sezione sono principalmente formali e conseguenti alla rivisitazione della struttura e del *wording* dello statuto sociale. In particolare, si è proceduto: (i) ad una riorganizzazione organica degli articoli; (ii) ad una riformulazione più chiara e concisa dei contenuti; (iii) all'adeguamento del testo alle disposizioni normative vigenti.

In aggiunta a quanto precede sono state apportate le modifiche di seguito indicate.

- **Articolo 28 (“Dirigente preposto”)**. È stato inserito un apposito articolo in merito al dirigente preposto alla redazione dei dati contabili societari previsto dall'articolo 154-bis del TUF. Tale articolo elenca espressamente i compiti del dirigente preposto. Inoltre, si prevede che il dirigente preposto debba possedere, oltre ai requisiti di professionalità già previsti dalle attuali disposizioni statutarie, anche i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che la durata del mandato al dirigente preposto sia pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione. Ciò in quanto si è ritenuto di consentire all'organo amministrativo in sede di nuova nomina ogni valutazione circa tale figura.
- **Articolo 29 (“Revisione legale dei conti”)**. Si è ritenuto opportuno demandare espressamente all'assemblea dei soci i criteri per l'adeguamento del corrispettivo spettante alla società di revisione legale per la durata dell'incarico, al fine di evitare di dover convocare appositamente l'assemblea per deliberare in merito nel corso del mandato.

2 Valutazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

Il consiglio di amministrazione ritiene che le modifiche statutarie proposte non configurino alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di MolMed.

Con specifico riferimento alla modifica dell'articolo 4 (“**Oggetto sociale**”), le modifiche statutarie proposte di fatto non determinerebbero una modifica dell'oggetto sociale, quanto piuttosto una miglior descrizione del perimetro dell'attività della Società mediante l'utilizzo di una terminologia più attinente al proprio *business*. Pertanto, nemmeno l'approvazione della delibera in questione legittimerà i soci che non vi abbiano concorso ad esercitare il diritto di recesso.

3 Proposta di deliberazione

In virtù di quanto sopra, il consiglio di amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'assemblea straordinaria della società Molecular Medicine S.p.A., in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, esaminata la relazione degli amministratori illustrativa della proposta di delibera

delibera

- di approvare nel suo complesso il nuovo testo di statuto sociale composto di 31 articoli ed allegato alla relazione del consiglio di amministrazione;

- di conferire mandato al consiglio di amministrazione - e per esso al Presidente, con facoltà di subdelega - ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili

* * *

Milano, 7 ottobre 2016

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Professor Claudio Bordignon

Allegati

1. Testo di statuto vigente alla data odierna
2. Testo di statuto di cui si propone l'adozione ai sensi della presente relazione.



Statuto sociale

*Approvato dall'Assemblea degli
Azionisti dell'8 settembre 2014*

*Capitale sociale aggiornato al
14 aprile 2015*

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325
info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i. v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159



MOLMED S.p.A. è un'azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro.

Il portafoglio-prodotti di MOLMED comprende due terapeutici antitumorali in sperimentazione clinica: TK, una terapia cellulare che consente il trapianto di midollo osseo da donatori parzialmente compatibili con il paziente in assenza di immunosoppressione, in Fase III per la cura delle leucemie ad alto rischio; NGR-hTNF, un nuovo agente terapeutico per i tumori solidi che mostra un'attività antitumorale attraverso il suo legame specifico con i vasi sanguigni che alimentano la massa tumorale. NGR-hTNF è oggetto di un largo programma di sviluppo clinico, che comprende 11 studi clinici completati (quattro di Fase I e sette di Fase II nelle indicazioni mesotelioma, tumori del colon-retto, del polmone a piccole cellule e non a piccole cellule, del fegato e dell'ovaio) e 4 studi clinici in corso: uno di Fase III nel mesotelioma pleurico (seconda linea) e tre di Fase II nel mesotelioma pleurico (terapia di mantenimento di prima linea), nel tumore dell'ovaio e nei sarcomi dei tessuti molli.

MOLMED offre anche competenze di alto livello in terapia genica e cellulare per sviluppo, realizzazione e validazione di progetti conto terzi; tali competenze spaziano dagli studi preclinici alla sperimentazione clinica di Fase III, inclusa la produzione ad uso clinico secondo le GMP correnti di vettori virali e di cellule geneticamente modificate specifiche per il paziente.

MOLMED ha sede a Milano, presso il Parco Scientifico Biomedico San Raffaele.

Le azioni di MOLMED sono quotate al MTA gestito da Borsa Italiana (Ticker Reuters: MLMD.MI).

Statuto sociale di MolMed S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

La Società si denomina

“Molecular Medicine S.p.A.”

o, in forma abbreviata,

“MolMed S.p.A.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

La Società ha sede legale in Milano.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, modificare o chiudere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio degli azionisti per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione e la distribuzione in proprio e per conto di terzi di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;

e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

TITOLO III **CAPITALE**

Articolo 5

Il capitale sociale, di Euro 19.841.682,30 (diciannovemilionioctototocquarantunoseicentoottantadue virgola trenta) è rappresentato da n. 421.450.672 azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Con assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007, n. 24.365/11.150 di repertorio Notaio Ubaldo La Porta di Milano, è stato deliberato l'aumento di capitale fino ad un massimo di ulteriori euro 772.178,60, a servizio di piani di *stock options*, aumento che dovrà eseguirsi nei modi nel verbale stesso indicati ed entro la data del 31 dicembre 2023.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2012, è stato deliberato l'aumento di capitale sociale per ulteriori massimi Euro 1.449.892,95 (unmilionequattrocentoquarantannovecentonovantadue virgola novantacinque), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2020 a cura del Consiglio di Amministrazione, anche per mezzo di più emissioni di nuove azioni ordinarie con godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente al servizio del "Piano di *Stock Options* 2012" di MolMed S.p.A da individuarsi nominativamente, anche in più volte, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, nei modi nel verbale stesso indicati.

Con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 3 marzo 2014, Notaio Ubaldo La Porta, è stato deliberato di attribuire, al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, in una o più tranches, entro il 31 dicembre 2016, per un importo complessivo massimo pari a Euro 50.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute, dando mandato al Consiglio di Amministrazione per dare esecuzione alla predetta delega e così in particolare e tra l'altro, per stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte dell'aumento di capitale tra i quali il numero ed il prezzo di emissione delle azioni da emettere per ogni eventuale *tranche* (compreso l'eventuale sovrapprezzo) nonché il rapporto di opzione.

Il Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2014, in attuazione della delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria dei soci dell'8 settembre 2014, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile e frazionata – di modo che la sottoscrizione di ciascuna *tranche* abbia immediato effetto - il capitale sociale in una o più volte, fissando al 31 luglio 2016 il termine ultimo di sottoscrizione, per complessive massime 46.000.000 di azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie, da destinarsi esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società. Come stabilito dall'Assemblea Straordinaria dei soci, il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti da ciascuna *tranche* dell'aumento di capitale, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione della relativa richiesta di sottoscrizione (il "Periodo di *Pricing*") fermo restando che, qualora il prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato nell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del VWAP registrato nell'arco del medesimo Periodo, la Società e/o Société Générale, avranno facoltà, esercitabile fino ad un massimo di cinque volte, di posticipare la chiusura del Periodo di *Pricing* al giorno di mercato aperto successivo.

Il Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2015 - in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 3 marzo 2014 - ha deliberato di aumentare a pagamento e in via scindibile il capitale sociale per un controvalore massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione ai soci, in proporzione al numero di azioni dagli stessi possedute, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile. Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 maggio 2015, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, peraltro subito efficaci. Sempre in esecuzione della suddetta delega, il Consiglio di Amministrazione, in una successiva seduta, da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, determinerà il prezzo di emissione e il numero di azioni ordinarie emittende e, pertanto, l'esatto ammontare dell'aumento di capitale nonché il rapporto di assegnazione in opzione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 4 marzo 2015 - a integrazione di quanto già deliberato il 23 febbraio 2015 - ha deliberato di determinare in massimi euro 49.824.834,53 l'aumento già deciso, comprensivo di sovrapprezzo e imputato a capitale sociale per complessivi euro 8.822.367,32, da eseguirsi nel rispetto dei diritti di opzione dei soci. Il prezzo di emissione delle azioni è stato fissato, in conformità ai criteri posti dal Consiglio di amministrazione nella deliberazione del 23 febbraio 2015, in euro 0,2660 per ciascuna azione. Il rapporto di assegnazione delle nuove azioni in favore dei soci attuali è stato fissato in numero 4 (quattro) azioni emittende per n. 5 (cinque) azioni possedute. L'aumento sarà eseguito mediante emissione di massime 187.311.408 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione.

Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento, oltre che nei casi previsti dalla legge, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

La Società può emettere obbligazioni nei modi e nei limiti di legge e dell'articolo 24 del presente Statuto. L'emissione di obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione, fatta eccezione per l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società o comunque assistite da warrants per la sottoscrizione di

azioni della Società che è deliberata dall'assemblea straordinaria, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Articolo 6

Alle azioni costituenti il capitale sociale, che possono essere nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.

Articolo 7

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 8

I versamenti in denaro fatti dai soci alla Società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 del codice civile:

- a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione;
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione.

Articolo 9

Le azioni hanno uguale valore contabile implicito, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti all'interno della medesima categoria.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia o nei Paesi membri dell'Unione Europea o in Svizzera.

Articolo 11

La convocazione dell'Assemblea è unica, essendo escluse convocazioni successive.

L'avviso di convocazione deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge. Tale avviso deve essere pubblicato nel sito web della società nei termini di legge e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale lo richiedano, gli amministratori potranno convocare l'Assemblea in un termine maggiore purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da apposita comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi e nei termini di legge.

Il deposito della comunicazione dell'intermediario non impedisce all'azionista di disporre delle azioni prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Articolo 14

Ogni soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare, mediante delega conferita secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, tramite il sito web o posta elettronica certificata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe e la regolarità della costituzione, e vigilare sullo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 15

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di quest'ultimo, dal vice presidente più anziano tra quelli presenti, se nominati; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto.

L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta.

Lo svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 17

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le disposizioni di legge ad eccezione delle deliberazioni da assumere con riguardo ad operazioni con parti correlate, di cui ai successivi commi, per le quali valgono le speciali regole ivi fissate.

La società approva le Operazioni con Parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure interne adottate in materia dalla società stessa (in seguito "Procedure").

Qualora il Consiglio di amministrazione approvi operazioni con parti correlate di cui all'elenco contenuto nell'Allegato "C" delle Procedure per il compimento delle operazioni con parti correlate approvate dalla Società e successive modifiche, nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti correlate competente a rilasciare il parere in merito all'Operazione, l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, è competente ad autorizzare il compimento di tali Operazioni.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione a un'operazione con parte correlate di cui al predetto elenco, sia approvata nonostante l'avviso contrario del competente comitato, fermi restando i quorum costitutivi e deliberativi richiesti per la natura della delibera, l'Operazione non potrà essere autorizzata o deliberata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti e sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

A tal fine, gli aventi diritto di voto, prima dell'inizio dei lavori assembleari, sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.

Nei casi in cui l'Operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da tale organo autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di informazioni al pubblico di cui alle norme vigenti ed alle Procedure adottate dalla Società, potrà essere conclusa anche in deroga agli iter di approvazione obbligatori previsti dalle Procedure medesime a condizione che:

- si tratti di Operazione con parte correlata urgente collegata a situazioni di crisi aziendale, intesa come, non solo situazione di acclarata crisi ma anche di situazione di tensione finanziaria destinata a sfociare in tempi brevi in una diminuzione del capitale sociale;
- il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- le relazioni del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate dal Regolamento Emittenti (tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 114, comma 5 del TUF e redatto in conformità dell'Allegato 4 del Regolamento trascritto nell'Allegato "D" delle Procedure);
- la Società metta a disposizione del pubblico, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati, secondo le modalità previste dal Regolamento Emittenti (nel solo caso in cui la valutazione del Collegio sindacale di cui al precedente punto sia positiva);
- in caso di valutazione negativa del Collegio sindacale, l'OPC, fermo il rispetto dei quorum costitutivo e deliberativo richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria, sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto di voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

TITOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, eletti dall'Assemblea degli azionisti, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, nel rispetto dei limiti temporali di legge, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con il meccanismo di voto di lista, di cui ai paragrafi che seguono. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del consiglio di amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo (e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "TUF") avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal TUF per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF" o "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF"). Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. "quota di genere").

Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del Consiglio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, Delibera Consob n.11971/1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti");
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed eventualmente degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali aderisce la Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Al termine della votazione risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea meno uno, i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Prima Lista"), nonché il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (di seguito "Seconda Lista") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Prima Lista. In caso di parità di voti, si procede a nuova votazione fino a che si possano identificare una Prima Lista e una Seconda Lista.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due "Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF", si procederà come segue:

- a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato tratto dalla Prima Lista che risulterebbe eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista come "Amministratore Indipendente ai sensi del TUF";
- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti per ultimi in base al numero progressivo sono sostituiti dai primi

due candidati elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista come “Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF”;

- c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un solo amministratore nominato identificato come “Amministratore Indipendente ai sensi del TUF”, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la “quota di genere” nella percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, si procederà come segue:

- a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, il candidato di genere opposto al genere maggiormente rappresentato, tratto dalla Prima Lista, che risulterebbe, tra i non indipendenti, eletto per ultimo in base al numero progressivo è sostituito dal primo candidato, del genere meno rappresentato, elencato con un numero progressivo inferiore identificato nella medesima lista;
- b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, il primo dei due o, se necessario entrambi i candidati tratti dalla Prima Lista che risulterebbero eletti, tra i non indipendenti, per ultimi in base al numero progressivo, è/sono sostituito/i dal/i primo/i dei/due candidati, del genere meno rappresentato, elencati con numeri progressivi inferiori nella medesima lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti uno o due “Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF”, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all’ordine progressivo della lista e tratti dall’unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore ed identificati nella medesima lista come “Amministratori Indipendenti ai sensi del TUF”.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente da sette o da più di sette membri, non risulti rispettata la “quota di genere” nella percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento, il candidato o i due candidati, non indipendenti e di genere opposto a quello meno rappresentato che risulterebbero eletti per ultimi in base all’ordine progressivo della lista e tratti dall’unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati, non indipendenti di genere meno rappresentato in ordine progressivo inferiore.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall’Assemblea con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea, si provvederà ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell’ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l’amministratore cessato e l’Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente nonché il rispetto della quota di genere nella percentuale prevista dalla normativa vigente a quel momento.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 19

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un presidente, al quale spetta la rappresentanza della Società. Il Consiglio può eleggere un vice presidente, che sostituisce, con rappresentanza della Società, il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del vice presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito.

Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

Articolo 20

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta un Amministratore Delegato o almeno due dei suoi membri. Il Consiglio si raduna inoltre in tutti i casi in cui sia convocato ai sensi di legge.

La riunione può essere indetta anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedita almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare; ovvero, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo.

Gli avvisi di convocazione devono essere inviati agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche più di uno dei mezzi sopra elencati.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 21

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta rispettivamente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 22

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la metà, in caso di numero pari, o più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo la gestione ordinaria della Società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 23

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge in modo tassativo o lo statuto riservano all'Assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza indicazione del valore nominale e l'emissione di obbligazioni non convertibili per somma non eccedente il doppio del capitale sociale, riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della Società.

Articolo 25

Il Consiglio, fatto salvo il disposto dell'articolo 2381 del Codice civile e quanto diversamente previsto nel presente Statuto:

- a) può nominare un Comitato Esecutivo, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, il Consiglio di Amministrazione può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio. I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il periodo del loro mandato di amministratori;
- b) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, parte dei propri poteri;

- c) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario ai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi;
- d) può nominare uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- e) nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il Consiglio di Amministrazione provvede a conferirgli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti;
- f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Articolo 26

La rappresentanza della Società spetta, oltre che al presidente ed ai vice presidenti, se nominati, anche agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta.

Articolo 27

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli stessi indennità o compensi di altra natura.

Articolo 28

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura qui di seguito prevista. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista, inoltre, deve essere composta in modo tale da assicurare, al genere meno rappresentato al suo interno, una percentuale di candidati pari alla percentuale prevista dalla normativa vigente in materia a quel momento (c.d. "quota di genere").

Qualora, in sede di composizione della lista o di composizione del Collegio, dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di candidati appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale, del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa per l'elezione dell'organo amministrativo ai sensi del Regolamento Emittenti. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, Regolamento Emittenti;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei quindici giorni di calendario antecedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno di calendario successivo a tale data. In tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste di cui sopra è ridotta alla metà.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Le proposte di nomina vengono messe a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previsti dalla legge.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli azionisti intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere" e in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di genere", in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati, nel rispetto della proporzionalità della "quota di

genere”, in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della proporzionalità della “quota di genere”. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista ed al medesimo genere di quello cessato. Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto della “quota di genere”.

Quando, invece, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di sindaci effettivi o supplenti, al fine dell'integrazione del Collegio sindacale, in sostituzione di sindaci effettivi o supplenti eletti nella lista di minoranza, essa delibera con voto a maggioranza relativa, scegliendo, nel rispetto della “quota di genere”, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. In mancanza di candidati aventi i predetti requisiti della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento o di azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 30

Il presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale vengono retribuiti a termini della normativa applicabile.

Articolo 31

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Articolo 32

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato, a norma di legge.

Articolo 33

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

Articolo 34

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 35

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi ragione, l'Assemblea dei Soci determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

Articolo 37

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.



Statuto sociale

[● novembre 2016]

FROM GENES TO THERAPY

MOLMED S.p.A.

Via Olgettina, 58 - 20132 Milano, Italia | Tel. +39 0221277.1 - Fax +39 02 21277.325

info@molmed.com - www.molmed.com

Capitale Sociale € 19.841.682,30 i. v. - REA n.1506630 - N. iscrizione Reg. Imprese di Milano - C. F. e P. IVA 11887610159



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO -DURATA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “Molecular Medicine S.p.A.” o, in forma abbreviata, “MolMed S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Milano.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, anche tramite partecipazioni a società, enti o imprese, sia in Italia che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, delle seguenti attività:

- a) la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'industrializzazione ed il commercio di nuovi composti terapeutici di origine biotecnologica, biologica e chimica afferenti al settore farmaceutico, biotecnologico, della medicina molecolare/cellulare, della genetica, della terapia genica e cellulare e della diagnostica (qui di seguito il “campo di attività”);
- b) la produzione, la lavorazione di materiali e la prestazione di servizi nel campo di attività;
- c) lo sviluppo e il miglioramento di nuove tecnologie e procedure nel campo di attività;
- d) l'industrializzazione, la produzione, la commercializzazione, con esclusione della vendita al minuto, e la distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, biotecnologici, chimici e biologici e loro derivati;
- e) la promozione e l'organizzazione o l'aggiornamento di corsi di natura scientifica.

In relazione a tale oggetto la Società può, inoltre, compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può pertanto, a titolo meramente esemplificativo, assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, imprese, enti, istituti, associazioni ed organismi anche consortili in qualsiasi forma costituiti aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio nei limiti consentiti dalla legge, prestando anche eventuali servizi a favore di tali organismi, concedere fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed anche nei confronti di banche ed istituti di credito; le operazioni finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni, non devono comunque essere svolte nei confronti del pubblico.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale ammonta ad euro 19.841.682,30, ed è diviso in n. 421.450.672 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 29 ottobre 2007 ha deliberato di aumentare il capitale fino ad un massimo di euro 772.178,60, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, in forma scindibile, ai sensi dell'articolo 2439, comma 2, del codice civile, a servizio di piani di *stock option* a favore di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori della Società e di eventuali società controllate o controllanti, aumento che dovrà eseguirsi a cura del consiglio di amministrazione nei modi indicati nel verbale stesso entro la data del 31 dicembre 2023.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 595.250,46 (cinquecentonovantacinquemiladuecentocinquanta virgola quarantasei), oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 12.643.520 (dodicimilioneicentoquarantatremilacinquecentoventi) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5° e 8°, del codice civile, da riservare ai beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2021 approvato dall'assemblea dei soci del 7 novembre 2016. È stato fissato quale termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni la data del 31 gennaio 2022 con la previsione che qualora, alla scadenza di tale termine, l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale stesso, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte.

L'assemblea straordinaria in data 7 novembre 2016 ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al consiglio di amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, entro e non oltre il 31 ottobre 2018, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, mediante emissione, anche in più *tranche*, di complessive massime n. 42.000.000 azioni ordinarie, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione da parte di Société Générale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell'accordo sottoscritto tra la Società e Société Générale in data 6 ottobre 2016, a fronte di richieste di sottoscrizione discrezionali formulate dalla Società ad un prezzo per ciascuna tranche pari al 95% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*Volume Weighted Average Price* ovvero "VWAP") delle azioni ordinarie della Società registrato nei tre giorni di mercato aperto successivi alla presentazione di ciascuna richiesta di sottoscrizione da parte della Società (il "**Periodo di Pricing**"). Nel caso in cui il prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del Periodo di *Pricing* sia inferiore al 97% del prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati nel Periodo di *Pricing*, la Società e/o Société Générale avranno la facoltà di posticipare il termine del Periodo di Pricing di un giorno di mercato aperto (c.d. "*stop loss*"). Qualora l'evento di *stop loss* si verifici per tre volte consecutive, la relativa richiesta di sottoscrizione sarà cancellata.

La medesima assemblea straordinaria ha altresì conferito al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente e all'amministratore delegato, in via disgiunta tra loro, e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per: (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno; (ii) apportare

alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale.

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83 - *bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

Le azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 6 - Conferimenti. Aumenti di capitale

I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

Articolo 7 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8 - Recesso

Il diritto di recesso spetta agli azionisti nei casi e nei modi previsti dalla legge, fatta eccezione per l'ipotesi di proroga del termine di durata della Società.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 9 - Convocazione

L'assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si trova la sede sociale, o nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del codice civile.

La competenza a convocare l'assemblea spetta al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere del collegio sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi dell'articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 - Intervento

La legittimazione all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro i quali sono legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito *internet* della Società.

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 11 - Voto

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La legittimazione all'esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per la legittimazione all'intervento in assemblea. Nel prosieguo dello statuto, il riferimento al voto esercitato dai "soci" deve intendersi pertanto riferito ai soggetti legittimati in forza di dette disposizioni.

Articolo 12 - Presidente

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento assembleare.

Articolo 13 - Competenze e maggioranze

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, con le maggioranze stabilite dalle legge.

Articolo 14 - Verbalizzazione

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea, su sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione.

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente.

Il verbale della riunione è redatto in conformità all'articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 15- Regolamento assembleare

Lo svolgimento dell'assemblea può essere disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Composizione, durata, requisiti e nomina

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, determinato con deliberazione dall'assemblea ordinaria in sede di nomina del consiglio di amministrazione o modificato con successiva deliberazione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare;
- almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF ("**Requisiti di Indipendenza**").

La nomina del consiglio di amministrazione è effettuata dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste presentate dai soci sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

La lista presentata dal consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede sociale, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 (ventun) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Ciascuna lista:

- deve contenere un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), elencati secondo una numerazione progressiva;
- deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti;
- non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- deve contenere in allegato: (i) il *curriculum vitae* dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (iii) per le liste presentate dai soci, l'indicazione dell'identità dei soci che le hanno presentato e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) per le liste presentate dai soci, la dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144 *quinquies*, primo comma, della delibera Consob n.11971/1999; (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del consiglio di amministrazione in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ("**Lista di Minoranza**"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
 - in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza;
 - se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- (B)** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.
- (C)** Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile,

fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e le disposizioni *pro tempore* vigenti in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero consiglio.

Articolo 17 - Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati

Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare al proprio interno un amministratore delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) amministratori, che durano in carica per il periodo di durata del rispettivo mandato di amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. In mancanza, valgono le disposizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all'amministratore delegato, né a singoli consiglieri, né al comitato esecutivo – le decisioni di cui all'articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell'intero consiglio.

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati composti anche da soggetti esterni all'organo amministrativo, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I suddetti comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio di amministrazione ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché ripartisce o determina i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al consiglio stesso.

Articolo 18 - Convocazione e adunanze

Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, in Svizzera, Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta domanda da un amministratore delegato o almeno due dei suoi membri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il consiglio è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dall'amministratore delegato.

Il potere di convocare il consiglio di amministrazione spetta altresì, ai sensi dell'articolo 151 del TUF, al collegio sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo.

La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato, ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, in quanto soggetti demandati alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima.

Articolo 19 - Poteri

La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell'assemblea: (i) fusione e scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello statuto a disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (vi) riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 comma 3 del codice civile.

Articolo 20 - Rappresentanza

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all'amministratore delegato e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni.

Articolo 21 - Informativa

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, anche al fine di riferire al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto.

Articolo 22 - Remunerazione

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

L'assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. Detto importo può comprendere quello degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

TITOLO IV COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Composizione, durata, nomina e sostituzione

Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 3 (tre) supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La composizione del collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza.

I sindaci sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di società con azioni negoziate in mercati regolamentati.

(articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971/1999). La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio presentatore nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data, fermo restando che la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo.

Ciascuna lista:

- si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente. Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente.
- deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) la dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni rilasciate dai soci, ed invita gli azionisti intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del collegio sindacale in base alle disposizioni che seguono:

- risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza per il Collegio**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetta la presidenza del collegio sindacale, e il terzo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**");
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell'assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene la maggioranza semplice del numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e tre supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

(C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i tre sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista

del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella Lista di Maggioranza per il Collegio, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del collegio sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del collegio sindacale.

I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Remunerazione

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 25 - Convocazione, adunanze e deliberazioni

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia dalla Società vigenti (le "Procedure").

Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura.

Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

TITOLO VI **BILANCIO, RISERVE E UTILI**

Articolo 27 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione redige e mette a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e della disciplina regolamentare vigente, la relazione finanziaria annuale - comprendente tra l'altro il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, ove richiesto, e la relazione sulla gestione - e le relazioni finanziarie previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, unitamente alle attestazioni del dirigente preposto e alle relazioni del revisore legale o della società di revisione legale di volta in volta richieste.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, ricorrendo i presupposti previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

Articolo 28 - Dirigente preposto

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'art. 154-bis del TUF ("**Dirigente Preposto**"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del collegio sindacale e previa verifica del possesso dei requisiti, dal consiglio di amministrazione, il quale deve altresì conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto dura in carica fino alla data della prima riunione del consiglio di amministrazione successiva all'assemblea che ha deliberato in merito alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Articolo 29 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico stesso.

Articolo 30 - Dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione

La Società di scioglie nei casi previsti dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è competente, ai sensi dell'articolo 2484, comma 4, del codice civile, ad accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a eseguire gli adempimenti pubblicitari di legge.

Verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, fissandone i poteri e il compenso.



Per ulteriori informazioni:

Laura Villa

Direttore Investor Relations

MolMed S.p.A.

telefono: +39 02 21277.205

fax: +39 02 21277.325

e-mail: investor.relations@molmed.com